

## ITEM OXYGEN s.r.l.

### MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231

*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*

Rev. 01	Data 05.07.2021	Aggiornamento Parte Generale e Parte Speciale M.O.G.C.	Redatto e Approvato AMM.UNICO
Rev. 0	Data 05.02.2016	Prima Emissione: Adozione Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Redatto e Approvato AMM.UNICO

## INDICE

### Premessa Metodologica

### PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
2. Fonti del modello: Le linee guida di Confindustria
3. Struttura organizzativa di ITEM OXYGEN s.r.l.
4. Finalità e scopi perseguiti con l'adozione del modello
  - 4.1. Principi base del Modello
  - 4.2. Destinatari ed ambito di applicazione
  - 4.3. Organismo di vigilanza
5. Formazione del personale e diffusione del modello
6. Attività di verifica su applicazione e adeguatezza del modello
7. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti (whistleblower) ai sensi della L. 179/2017
8. Sistema disciplinare

### PARTE SPECIALE I

(Reati in danno della Pubblica Amministrazione)

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.24 e 25 D.lgs. 231/2001).
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.
5. Flussi informativi fra ente e O.d.V.

### PARTE SPECIALE II

(Delitti informatici e trattamento illecito dei dati)

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.24-ter D.lgs. 231/2001).

3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

### PARTE SPECIALE III

#### Delitti contro l'industria e il commercio

1. Fattispecie di reato (artt.25-bis.1 D.lgs. 231/2001)
2. Aree a rischio
3. Principi generali di comportamento

### PARTE SPECIALE IV

#### Reati societari

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-ter D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

### PARTE SPECIALE V

#### Reati di abusi di mercato

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-sexies D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

### PARTE SPECIALE VI

#### Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-septies D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.
5. Flussi informativi fra ente e O.d.V.

## PARTE SPECIALE VII

Reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-octies D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

## PARTE SPECIALE VIII

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-novies D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento

## PARTE SPECIALE IX

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. Fattispecie di reato (artt.25-decies D.lgs. 231/2001)
2. Aree a rischio
3. Principi generali di comportamento

## PARTE SPECIALE X

Reati ambientali

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-undecies D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.
5. Flussi informativi fra ente e O.d.V.

## PARTE SPECIALE XI

### Reati tributari

1. Introduzione
2. Fattispecie di reato (artt.25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)
3. Aree a rischio
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali
5. Flussi informativi fra ente e O.d.V.

## PREMESSA METODOLOGICA

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è stato articolato in due parti: una parte generale di descrizione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 ed una parte speciale relativa ad ogni singola fattispecie costituente reato presupposto.

Nella parte generale viene, inoltre, descritta la struttura organizzativa di ITEM OXYGEN S.r.l.

La parte speciale è stata articolata in tre paragrafi. Il primo è dedicato alla "**descrizione delle fattispecie di reato**": le caratteristiche operative del Modello inducono a dare spazio, in questa sede, alla configurazione esemplificativa delle possibili modalità di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, all'interno dell'ente.

In relazione alla indicazione delle possibili modalità di commissione dei reati richiamati dal Decreto può essere utile sottolineare come, in presenza di un fatto rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, commesso all'interno dell'ente, l'interprete sia chiamato ad effettuare un giudizio che, pur nella sua unitarietà, può essere definito "bifasico".

In primo luogo sarà, infatti, necessario valutare se il fatto storico oggetto di analisi presenti tutti gli elementi costitutivi del reato; operazione questa che, spesso, potrebbe rivelarsi non facile. Una volta ravvisato un reato commesso all'interno della società, l'operatore giuridico sarà, poi, chiamato a verificare la sussistenza o meno dell'interesse o vantaggio derivato all'ente. Il legislatore non fornisce una definizione di questi due elementi, rimettendo proprio all'interprete la loro identificazione in ogni singola fattispecie concreta, anche e soprattutto in relazione al reato che è stato consumato.

Un'ultima considerazione che può agevolare l'analisi e, di conseguenza, l'applicazione del Modello, è rappresentata dal fatto che i reati richiamati dal Decreto sono generalmente dolosi, e, quindi, rilevano anche nella forma del tentativo (art. 26 del Provvedimento).

Un secondo paragrafo è volto alla "**identificazione delle aree a rischio**": alla luce dell'attività di "mappatura", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, è stato possibile evidenziare le strutture aziendali concretamente esposte al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto. Alla indicazione delle articolazioni organizzative coinvolte si accompagna quella più generale dei processi svolti, al fine di chiarire maggiormente quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ogni gruppo di reati.

Il terzo paragrafo contiene le indicazioni relative ai "**principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**": i primi sono volti a richiamare l'osservanza del codice etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello, al fine di prevenire la

commissione dei singoli gruppi di reati. La parte relativa ai "principi di attuazione dei processi decisionali" è, invece, finalizzata a dettare quegli *"specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"*, in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art.6, comma 2 lettera b) del Decreto.

Costituiscono, infine, parte integrante del Modello il Codice Etico, l'elenco dei reati e lo statuto dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, costituiscono allegati al presente modello:

- elenco reati-presupposto d.lgs. n.231 del 2001;
- metodologia per l'identificazione delle attività a rischio-reato;
- mappatura delle aree a rischio distinta fra attività sensibili ed attività strumentali;
- codice etico;
- statuto dell'Organismo di Vigilanza.

## PARTE GENERALE

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

#### 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "il Decreto") introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Enti), in esecuzione della Legge delega n. 300 del 29.9.2000 (*"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: .... OMISSIS... Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica"*).

Essa ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata *"quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente"* (relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale – Grosso).

L'istituzione della responsabilità da reato delle società nasce dalla considerazione empirica che le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, possono rientrare piuttosto nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo. Si è molto discusso sulla natura giuridica della responsabilità ex. D. Lgs n.231/2001<sup>1</sup>. Infatti pur comportando sanzioni amministrative, si tratta di una responsabilità che consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

<sup>1</sup> Si è parlato di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo. La Cassazione con la sentenza n. 3615 del 30 gennaio 2006 ha precisato che *"la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale: forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale..."*.



Infatti, le sanzioni, che possono essere sia pecuniarie che interdittive, possono essere irrogate esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell'interesse* dell'ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento esclusivo di arrecare un beneficio alla società. La medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità della società, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è prevista la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *"da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (cosiddetti sottoposti).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato alla società, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente che si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di regole autoimposte dall'ente medesimo, idonee a prevenire le specifiche ipotesi di reato.

## **1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.**

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, integrato da ulteriori previsioni normative: Legge 409/2001 (normativa sull'Euro), Legge 366/2001 e successivo decreto di attuazione D. Lgs. 61/2002 (riforma del diritto societario), Leggi 7/2003 e 228/2003 (reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e contro la persona individuale), Legge 62/2005 (abusi di mercato), Legge 262/05 (legge sul risparmio), Legge 146/06 (Reati transnazionali - associazione per delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati), D. Lgs. n.152/2006 (abbandono di rifiuti), D. Lgs.

n. 231/07 (ricettazione e riciclaggio), Legge n.48/2008 (Reati informatici), D. Lgs. n.81/2008 (omicidio e lesioni colpose per violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro), D.Lgs. 121/2011 (reati ambientali), L. 190/2012 (Legge anticorruzione), L. 119/2013 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato), D.Lgs. 34/2014 (delitti contro la personalità individuale), Legge n. 186/2014 (autoriciclaggio); L. 68/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente); L.69/2015 (Reati societari); D.Lgs. 7/2016 (Depenalizzazioni e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili); D.Lgs. 125/2016 (Falsificazione euro e altre monete); L. 199/2016 (anticaporalato); D.Lgs. 38/2017 (Corruzione nel settore privato); D.Lgs. 90/2017 (prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo); L.103/2017 (Modifiche c.p., c.p.p. e ordinamento penitenziario); L. 161/2017 (nuovo Codice antimafia); L. 167/2017 (L. europea 2017); L. 179/2017 ("whistleblowing"); D.Lgs. 21/2018 (xenofobia e razzismo); D.Lgs. 21/2018 (modifica art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali); D.Lgs. 107/2018 (altre fattispecie in materia di abusi di mercato – modifica art. 187-quinquies TUF); L. n. 3/2019 [Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (modifica art. 25, d.lgs. 231/2001)]; L. n. 39/2019 (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001); Legge 19 dicembre 2019 n. 157(art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 - Reati tributari); D.Lgs. 75/2020 (modifica art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari; introduce art. 25-sexiesdecies - Contrabbando).

I reati elencati nel D.Lgs. 231/2001 possono suddividersi nelle seguenti macro-aree:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)
- d) Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01);
- e) Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)
- f) Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)
- g) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)
- h) Delitti contro la persona - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)
- i) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)
- j) Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)
- k) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

- l) Reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)
- m) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
- n) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)
- o) Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)
- p) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001)
- q) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)
- r) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- s) Reati tributari
- t) Contrabbando
- u) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

All'esito dell'analisi di audit interno svolta precedentemente è possibile individuare i reati che potrebbero potenzialmente riguardare la società. Nello specifico : a), b), e), f), j), k), l), m); n); o); s) di seguito esaminati in dettaglio nella Parte Speciale del presente Modello.

In considerazione delle attività svolte da ITEM OXYGEN s.r.l., il rischio relativo ai reati indicati alle lettere c), d), g), h), i), p), q) r), t), u) appare, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

I principi enunciati nel Codice Etico adottato da ITEM OXYGEN s.r.l. risultano tuttavia idonei alla prevenzione anche di tali reati, vincolando tutti i suoi destinatari alla rigorosa osservanza delle leggi e delle normative vigenti.

### **1.3 Le sanzioni applicabili.**

L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 /2001, avvengono nel processo penale (nel medesimo processo in cui è imputato il soggetto che svolge, nell'ente, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione), processo in cui all'ente stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'imputato (artt. 34 ss., d.lgs. n. 231 /2001).

Le sanzioni previste per gli illeciti da reati ex D. Lgs. 231/2001 sono:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca di beni;

d) pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa pecuniaria (art. 10) è determinata dal giudice penale, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, attraverso un sistema basato su "quote" (art. 11). La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille; l'importo di una quota è variabile fra un minimo di Euro 258,23 a un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, in concreto, il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione è ridotta alla metà e non può essere superiore a Euro 103.291,00 se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e se è stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329,00.

Le sanzioni si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Le sanzioni interdittive (art.13) si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale (oppure da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative);
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 25-quater, 25-quinquies, 25-octies e 25-undecies del Decreto, concernono:

- a) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;

e) l'interdizione dall'esercizio delle attività.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive (art. 14) sono stabilite dal giudice tenendo conto, anche congiuntamente, della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto stesso e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente (art. 15) da parte di un commissario (giudiziale) per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando:

- 1) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- 2) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.

#### **1.4 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa.**

Nell'art. 6 del D. Lgs.231/2001, qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da

persone che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo), si prevede l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la società provi che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato ad un organo interno, il cosiddetto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Nell'art. 7 del D. Lgs.231/2001, qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei precedenti c.d. "apicali", si prevede la responsabilità della società se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa tale inosservanza se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (sono state previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio).

L'adozione del Modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal Legislatore e rappresenta per la società la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità. La mera adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio o risk analysis);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.



Il legislatore prevede, altresì, all'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001 (introdotto ex L. 30 novembre 2017 n. 179), che il Modello deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentono ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 231/2001, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 231/2001, richiede:

- 1) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- 2) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## 2. FONTI DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA PER L'ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il testo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", al fine di "offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nell'elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo". Le Linee Guida possono essere così schematizzate:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:
  - codice etico
  - sistema organizzativo
  - procedure manuali ed informatiche
  - poteri autorizzativi e di firma
  - sistemi di controllo di gestione
  - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
  - o autonomia e indipendenza;
  - o professionalità;
  - o continuità di azione;
  - o obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e verso il medesimo.



Successivamente, in data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una "Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002".

Obiettivo dell'estensione ai reati societari della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 è quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, di garantire maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager.

A seguire, in data 24.05.04, Confindustria ha apportato alcuni aggiornamenti alle dette Linee Guida, soprattutto in tema di Organismo di Vigilanza.

Il Ministero della Giustizia in data 28.06.04 ha approvato le Linee Guida di Confindustria così modificate, giudicandole idonee al raggiungimento dello scopo fissato dal D.Lgs. 231/2001.

Il 31 marzo 2008 e successivamente a marzo 2014 le citate Linee guida sono state aggiornate.

A giugno 2021 Confindustria ha emanato delle Nuove Linee guida sulla costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, introducendo le seguenti principali novità: " Tassatività dell'elenco dei reati presupposto; corretta interpretazione dei concetti di interesse e vantaggio; sistema integrato di gestione dei rischi; sanzioni interdittive; whistleblowing; compliance fiscale; comunicazione delle informazioni non finanziarie e organismo di vigilanza".

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

### **3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ITEM OXYGEN S.R.L.**

ITEM OXYGEN S.R.L. è stata costituita con atto del 7 novembre 2003 e il suo capitale sociale è pari a euro 50.000,00.

L'attività della società persegue il seguente oggetto sociale, così come ampliato e modificato con atto del 13 settembre 2013:

- 1) produzione e commercio di gas allo stato liquido e/o gassoso;

- 2) progettazione, nel rispetto delle norme di legge a tutela degli iscritti in albi professionali, realizzazione, installazione, commercializzazione e manutenzione di:
  - apparecchiature, accessori e materiali necessari per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dei gas;
  - apparecchi per la produzione di ossigeno, azoto, aria medica e miscele composte per gas puri e tecnici;
  - apparecchi per l'utilizzo di fluidi;
  - impianti per l'evacuazione di gas anestetici ed impianti per vuoto;
  - impianti di monitoraggio dei gas anestetici e alogenati;
  - sistemi per la terapia domiciliare;
  - impianti termici di condizionamento;
  - impianti di aspirazione, di reti idranti;
  - recipienti per il deposito di gas;
  - prodotti criogenici;
  - prodotti attinenti all'industria chimica;
- 3) commercio e installazione di componenti, accessori, parti di ricambio e materiali di consumo relativi agli impianti e ai prodotti sopraelencati;
- 4) Trasporto di gas allo stato liquido mediante autocisterne;
- 5) Esecuzione di opere edili necessarie ed utili per l'installazione degli impianti di cui al precedente punto 2);
- 6) Produzione, commercio e noleggio di apparecchiature ed attrezzature per la prevenzione degli infortuni nel settore industriale, di presidi medico-chirurgici e di apparecchiature elettromedicali;
- 7) Attività di ricerca di nuove tecniche per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dei gas ed il loro sfruttamento, anche attraverso la loro brevettazione;
- 8) Installazione e manutenzione di: impianti tecnologici relativamente ad opere civili, industriali, turistiche, commerciali, stradali, ferroviarie, aeroportuali, porti, stati ed enti ospedalieri, impianti termici, di ventilazione e condizionamento, azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura e specie, impianti igienici, idrosanitari, cucine industriali, lavanderie, sale operatorie, sistemi di inaffiamento di protezione antincendio e di condutture acquedotto, impianti di metanizzazione in genere allo stato liquido, gassoso e aeriforme, impianti di protezione catodica, impianti di cogenerazione, refrigerazione, teleriscaldamento, depurazione di acque nere e bianche, impianti filtraggi depurazione piscine, impianti di supervisione e telecontrollo, impianti di centrali termiche, frigorifere, a vapore, idriche, antincendio e centrali di decompressione e riduzione gas, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili, di protezione da scariche atmosferiche, di rilevazione e segnalazione incendio, impianti di incenerimento, impianti esterni di illuminazione e segnaletica per strade, aeroporti, porti, sarti;

- 9) Installazione, costruzione e manutenzione di impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni atmosferiche, di impianti ascensori e montacarichi, coibentazioni termiche, smaltimento fanghi, termogestioni o manutenzioni e ogni altro tipo di impianto o parte di esso a questo affine, per uso civile, industriale, navale, ospedaliero, agricolo e/o zootecnico, compreso la vendita e/o commercializzazione di prodotti inerenti gli impianti di cui sopra unitamente a prodotti petroliferi e derivati. La società potrà, inoltre, svolgere attività di disincrostazioni chimiche, depurazioni e trattamento delle acque civili ed industriali con l'installazione di impianti, di trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali e tossico nocivi nei limiti della normativa vigente, costruzioni di apparecchiature igienico sanitarie per lavanderie e stirerie; adeguamento impianti antincendio;
- 10) Opere murarie edili e carpenteria in ferro relativamente agli impianti sopraindicati; consulenza e direzione tecnica di tutti gli impianti sopra indicati;
- 11) Servizio di realizzazione e gestione completa della "Biobanca" (banca criogenica);
- 12) Realizzazione e manutenzione impianti e trattamento acque dialisi;
- 13) Servizio di rilevazione dei gas anestetici e monitoraggio igienico-ambientale nelle sale operatorie e di altri ambienti controllati;
- 14) Fornitura e assistenza tecnica di frigoriferi e congelatori ad uso medicale;
- 15) Costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali; finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi e di tutte le opere generali di natura edile e tecnica;
- 16) Costruzione e manutenzione di strade, autostrade, acquedotti, gasdotti, oleodotti; restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, opere d'arte del sottosuolo, dighe, opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, armamento ferroviario;
- 17) Costruzione e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica e di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, impianti di pubblica illuminazione, impianti tecnologici, idrico-sanitari, cucine, lavanderie, impianti termici e di condizionamento, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, impianti elettromeccanici trasportatori, impianti pneumatici e antintrusione, impianti per la segnaletica luminosa e non e la sicurezza del traffico, impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, impianti per la trazione elettrica, impianti per la mobilità sospesa, impianti di potabilizzazione e depurazione, impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati, linee telefoniche e di impianti di telefonia, impianti per centrali di produzione energia elettrica;
- 18) Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- 19) Opere di ingegneria naturalistica, quali ad esempio:
  - Lavori in terra;
  - Strutture in legno e prefabbricate in cemento armato;


- Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
- Interventi a basso impatto ambientale;
- Coperture speciali;
- Pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- Verde e arredo urbano;
- 20) Demolizione di opere;
- 21) Opere di impermeabilizzazione;
- 22) Realizzazione e manutenzione di apparecchiature strutturali speciali, barriere stradali di sicurezza e paramassi, ferma-neve e simili;
- 23) Progettazione, manutenzione ed assistenza tecnica, commercializzazione, noleggio, produzione e distribuzione sia in Italia che all'estero di:
  - apparecchiature elettromedicali, utilizzabili in locale ed in remoto attraverso apposito telecontrollo e piattaforma infrastrutturale, per la somministrazione di terapie, per la diagnostica, per la prevenzione ed il monitoraggio dei parametri vitali e fisiologici.
  - software ed hardware per videocomunicazione, azionamento in remoto di dispositivi, telecontrollo, telemonitoraggio software ed hardware clinico per diagnosi teleconsulto, servizi di archiviazione e gestione informatica dei dati, sia in Italia che all'estero;
  - infrastrutture informatiche, sistemiche e di rete, server in Hosting e Housing, sia in Italia che all'estero;
  - sistemi completi di telemetria per parametri vitali , sia in Italia che all'Estero;
- 24) Servizi integrati di ingegneria clinica, manutenzione ed assistenza tecnica di apparecchiature biomedicali ed elettromedicali, verifiche strumentali della sicurezza elettrica ed elettromagnetica delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali, verifiche di conformità alle normative vigenti e che ne regolamentano la messa in commercio dei dispositivi biomedicali ed elettromedicali;
- 25) Servizi domiciliari e non di ventilazione meccanica, di monitoraggio multiparametrico e di telemonitoraggio presso strutture sanitarie private e pubbliche; servizio domiciliare e non di nutrizione enterale e parentelare presso strutture sanitarie private e pubbliche; servizi di assistenza domiciliare integrata presso strutture sanitarie private e pubbliche; servizi diagnostici domiciliari
- 26) Attività di ricerca di nuove tecniche per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione di ritrovati ed opere di ingegno ed il loro sfruttamento, anche attraverso la loro brevettazione;
- 27) Progettazione e direzione lavori per tutto quanto inerente l'oggetto sociale, il tutto anche secondo le modalità del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e della normativa che, anche in futuro, dovesse intervenire per la regolamentazione della materia.

Allo stato attuale sono impiegati nella società 52 persone.

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

ITEM OXYGEN s.r.l. opera in regime di qualità essendo certificata UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI CEI EN ISO 13485:2012 ed è autorizzata, in qualità di FABBRICANTE di dispositivi medici, ad apporre la marcatura CE sui dispositivi che produce.

L'organizzazione societaria è struttura come evidenziata nell'organigramma seguente:



Per quanto concerne le responsabilità e autorità delle singole funzioni si riporta al Manuale della Qualità.

#### **4. FINALITÀ E SCOPI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.**

ITEM OXYGEN S.r.l. ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla attività di adeguamento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001 e, in particolare, alla elaborazione del presente Modello.

Tale iniziativa è stata assunta nel convincimento che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un efficace strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto di ITEM OXYGEN s.r.l., affinché gli stessi serbino, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissioni dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

La creazione del Modello si colloca nel contesto di un più vasto programma che la società sta da tempo attuando con la finalità di diffondere una nuova etica aziendale, sia tra i soggetti che operano, più o meno stabilmente, al suo interno; sia nei confronti di tutti i portatori di interessi direttamente o indirettamente collegati all'Azienda.

ITEM OXYGEN s.r.l. ha, pertanto, preliminarmente emanato un codice etico ed ha deciso di dar vita a procedure di controllo interno. Con l'adozione del modello, ITEM ha inteso predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato anche a sviluppare nei dipendenti, nei membri degli organi sociali, nei collaboratori, nei fornitori che operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali– illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la medesima ITEM OXYGEN S.R.L.

##### **4.1. Principi base del Modello.**

Il Modello, inteso come sistema di prevenzione e gestione dei rischi, è stato elaborato tenendo in debito conto le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, associazione rappresentativa ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Decreto.

ITEM OXYGEN s.r.l. deve dotarsi di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure, ordini di servizio, ecc.) improntati ai principi generali di :

- conoscibilità dei processi e di coloro che vi operano all'interno della società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con la completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.



Conseguentemente, le procedure interne devono garantire:

- la separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'effettuazione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione della responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
- la documentazione di ciascun passaggio rilevante nel processo: il principio assume un ruolo fondamentale nel caso di transazioni e operazioni economiche, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che chiariscano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- adeguati livelli di formalizzazione ed informazione;
- la costituzione di un sistema chiaro di deleghe e procure. In particolare:
  1. tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di ITEM OXYGEN s.r.l. devono essere dotati di delega formale;
  2. le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
  3. le deleghe devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
  4. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo ed individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
  5. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

La costruzione del Modello è stata preceduta dalle seguenti attività:

- *identificazione delle aree a rischio* mediante l'analisi dei risultati di questionari di autovalutazione, sottoposti, in maniera adeguata, ai Responsabili di Direzione ed Aree;
- *identificazione dei Processi Sensibili* al rischio reato, attuata mediante l'esame e la verifica della documentazione aziendale (Organigramma, procedure-organizzative di qualità, ordini di servizio, deleghe, CCNL);
- *effettuazione della "gap analysis"*: sulla base della situazione rilevata, relativa ai controlli e alle procedure in essere, sono state individuate le eventuali azioni di miglioramento (raccomandazioni) dell'attuale sistema di controllo, finalizzate a scongiurare la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto.

#### **4.2. Destinatari ed ambito di applicazione.**

L'osservanza del presente Modello si impone alle categorie di soggetti richiamate dall'art.5 del D. Lgs 231/2001, nonché a tutti coloro i quali, pur non facendo parte dell'Azienda, operino per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di ITEM OXYGEN s.r.l. (partner, dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, ecc).

A questo proposito si prevede l'utilizzazione di un'apposita clausola contrattuale, del tipo che segue, che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente:

*"Le parti contraenti dichiarano di non essere venuti a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto.*

*Le parti si impegnano, inoltre, a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee procedure interne".*

Inoltre, il Codice etico dovrà essere portato a conoscenza di tutti i fornitori con la espressa previsione che, nell'ipotesi di una sua inosservanza, ITEM OXYGEN S.r.l. si riserva il diritto di risolvere, a suo insindacabile giudizio, il rapporto contrattuale.

#### **4.3. Organismo di vigilanza (OdV).**

##### **4.3.1. Composizione e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.**

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6, 1° comma del D. Lgs. 231/2001 - prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno all'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Le caratteristiche dell'OdV, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, secondo le disposizioni del Decreto sono:

- *autonomia e indipendenza*, fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento quale unità di *staff* in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'OdV - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettuerà un'attività di *reporting* direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica di chi lo impersona deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- *professionalità*, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- *continuità di azione*; a tal fine, l'OdV deve:



- lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- rappresentare un referente costante per tutto il personale della società.

Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'OdV risponde direttamente a DIR, che ne nomina i componenti. L'attività dell'OdV è regolata da uno Statuto che disciplina il suo funzionamento.

Nello Statuto, tra l'altro, sono disciplinate la durata in carica dei suoi membri, le loro cause di revoca o sostituzione (es. per ragioni connesse a rilevati inadempimenti rispetto al mandato conferito, per il venir meno dei requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza), le regole di convocazione e di svolgimento dei lavori.

#### **4.3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.**

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, dei consulenti e dei partner;
- esaminare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, ossia la sua capacità di prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti con proposte di adeguamento (verificandone poi l'attuazione).

Più specificamente, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- 1) verificare la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
- 2) vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- 3) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- 4) vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello;
- 5) segnalare al vertice aziendale aggiornamenti al Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- 6) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso. Le segnalazioni saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;
- 7) attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo che consenta all'Organismo di riferire agli organi sociali competenti;

- 8) individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;
- 9) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle strutture societarie competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;
- 10) verificare e controllare, secondo la periodicità stabilita nel Regolamento, le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (*"controllo di linea"*);
- 11) istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- 12) effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità;
- 13) sollecitare il vertice aziendale per l'attivazione delle strutture aziendali competenti, nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare l'elaborazione/modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività;
- 14) attivare gli organi competenti e/o le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- 15) archiviare in ordine cronologico la documentazione predisposta ed originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti;
- 16) rispondere, in qualunque momento, alle richieste di informazioni provenienti dall'Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale.

Per quanto concerne i poteri attribuiti, al fine di garantire piena efficacia della sua azione, si evidenzia che l'OdV:

- ha libero accesso alla documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello (comprese le parti dei verbali degli Organi Sociali e del Collegio Sindacale aventi ad oggetto specifici fatti rilevanti ai fini del presente Modello e del Decreto);
- può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- può disporre che i Responsabili delle Funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati, le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative

aziendali;

- può emanare disposizioni intese a regolare la propria attività.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, l'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine l'OdV potrà richiedere all'Amministratore Unico specifici fondi che dovranno essere impiegati esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni, in modo da poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

## 5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### Formazione del personale

ITEM OXYGEN promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

L'Ufficio Personale di raccordo con i dirigenti, in cooperazione con l'O.d.V., gestisce la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

In tale contesto, le azioni comunicative riguardano:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nella intranet aziendale accessibile a tutto il personale;
- disponibilità del Codice Etico per tutto il personale in forza e distribuzione ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e rispetto delle relative prescrizioni;

Il percorso di formazione è articolato sui livelli qui di seguito indicati, utilizzati anche in alternativa a seconda delle opportunità:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente: incontri di formazione con l'O.d.V., ovvero con altri soggetti formatori.
- Altro personale: informativa in sede di assunzione per i neoassunti.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria. L'eventuale mancata partecipazione configura una violazione del Modello.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società .

### Diffusione del modello

ITEM OXYGEN promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito alla consultazione nella sezione del sito.

ITEM OXYGEN provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la possibile risoluzione degli obblighi negoziali.

## **6. ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO**

L'adeguatezza e l'applicazione del Modello Organizzativo vengono verificate dall'O.d.V. con le seguenti modalità:

- Attività di monitoraggio sull'effettività del Modello attraverso l'istituzione di un sistema di incontri periodici da parte dei Destinatari del Modello con il quale si conferma che:
  - è stata data debita evidenza delle operazioni svolte con le Pubbliche Amministrazioni nelle aree a rischio reato;
  - sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello, sono stati rispettati le deleghe ed i poteri di delega ed i limiti di firma e che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello, né infrazioni di sorta con il Modello stesso (i responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'O.d.V.) che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.
- Attività di monitoraggio dell'effettivo funzionamento del Modello, che si concreta nella verifica delle procedure così come dettagliate nelle singole Parti Speciali.
- Attività di revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito delle verifiche, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, saranno incluse nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispose per l'Amministratore della Società.

L'O.d.V. propone all'Amministratore Unico l'aggiornamento del Modello nei casi in cui si renda necessario e/o opportuno in ragione di intervenute modifiche del contesto normativo di riferimento, organizzative o dei protocolli interni della società, ovvero di rilevate carenze del sistema normativo interno.

## **7. TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE SEGNA LA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) AI SENSI DELLA L. 179/2017.**

ITEM OXYGEN s.r.l. tutela da misure discriminatorie tutti i dipendenti, collaboratori e/o fornitori che presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, con riferimento ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Per presentare le suddette segnalazioni - le quali devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti - la Società ha predisposto due canali:

- un canale informatico, costituito da un indirizzo mail intestato all'OdV ([odvitemoxygen231@gmail.com](mailto:odvitemoxygen231@gmail.com)) la cui consultazione è esclusivamente riservata ai componenti dell'Organismo di Vigilanza. Tale indirizzo mail, infatti, non risiede nei server aziendali e l'OdV non effettua l'accesso da un computer appartenente alla rete aziendale.

- un canale convenzionale, attraverso la ricezione della corrispondenza a mezzo del servizio postale, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata/personale" da inviare all'indirizzo:

ITEM OXYGEN s.r.l. - C.A. Organismo di Vigilanza – Sede Amministrativa- Via Le Fogge, 11 – 70022 ALTAMURA (BA). La Società mette a disposizione dei segnalanti un apposito modello di segnalazione reperibile sulla rete intranet e sul sito web aziendale, nella relativa sezione "Segnalazione di illeciti-Whistleblowing".

L'Organismo di Vigilanza tutelerà la riservatezza dell'identità del segnalante in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Coloro che, all'interno dell'organizzazione, violano le misure di tutela dell'identità del segnalante ovvero commettono atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, sono soggetti alle sanzioni previste dal sistema disciplinare allegato al presente Modello.

Le medesime sanzioni previste dal suddetto sistema disciplinare saranno comminate a coloro che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

## 8. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello.

Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso del corpo normativo che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di una o più procedure.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da ITEM OXYGEN in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dall'Ufficio Personale.

### **8.1 Procedimento di applicazione delle sanzioni**

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e delle procedure interne si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;
- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'O.d.V. segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'O.d.V. ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'O.d.V. valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare, provvedendo ad informare il Responsabile dell'Ufficio Personale e l'Amministratore, anche ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

### **8.2 Il procedimento disciplinare nei confronti di amministratori e sindaci**



Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, l'O.d.V. trasmette all'Assemblea dei Soci ed al Collegio Sindacale una apposita relazione con l'indicazione della condotta constatata, allegando gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

L'Assemblea dei soci convoca il membro indicato dall'O.d.V. per un'adunanza del Consiglio e, in tale sede, acquisisce le eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'O.d.V., per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

### **8.3 Il procedimento disciplinare nei confronti di dirigenti e/o soggetti muniti di delega di funzione.**

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'O.d.V. trasmette all'Amministratore Unico una apposita relazione con l'indicazione della condotta constatata, allegando gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

L'Amministratore Unico convoca il Dirigente interessato e definirà la posizione dell'interessato nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopra una posizione apicale con attribuzione di deleghe da parte dell'Amministratore, e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del D.Lgs. 231/01 è previsto che l'Amministratore Unico possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, nel rispetto dei termini previsti dalla contrattazione collettiva applicabile.

### **8.4 Il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti**

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di Dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In particolare, l'O.d.V. trasmette all'Amministratore una apposita relazione con l'indicazione della condotta constatata, allegando gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

La Società, tramite l'Ufficio Risorse Umane, trasmette al Dipendente una comunicazione di contestazione scritta contenente l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, l'Amministratore assume provvedimenti in merito all'applicazione della sanzione, determinandone l'entità.

### **8.5 Il procedimento disciplinare nei confronti dei terzi destinatari del modello**

L'O.d.V. trasmette al Responsabile della Funzione che gestisce il rapporto contrattuale e, all'Amministratore Unico, una apposita relazione con l'indicazione della condotta constatata, allegando gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Il Responsabile gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con l'Amministratore Unico, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.



## PARTE SPECIALE I

### Reati in danno della Pubblica Amministrazione

#### 1. Introduzione.

La presente Parte Speciale individua le condotte criminose che possono configurare le ipotesi di reato espressamente previste dal d.lgs. 231/2001 nell'ambito dei rapporti tra ITEM OXYGEN s.r.l. e la Pubblica Amministrazione.

Gran parte delle fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/01, così come modificate dalla recente Legge "anticorruzione" n. 69 del 2015, sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio".

Ai sensi dell'art. 357, comma 1° c.p. è considerato Pubblico Ufficiale colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa " formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello stato.

Vengono definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: a) poteri deliberativi; b) poteri autoritativi; c) poteri certificativi.

Assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Dunque, soggetti pubblici che non formano o non manifestano la volontà della Pubblica Amministrazione e svolgono solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'Ente (es., segretari amministrativi, geometri, ragionieri e ingegneri) non rientrano nella categoria di "pubblici ufficiali" ma di "incaricati di un pubblico servizio"

L'art. 358, c.p. sancisce che sono incaricati di un pubblico servizio: "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme di una pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Pubblico Servizio è un'attività: i) disciplinata da norme di diritto pubblico; ii) caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa); iii) mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale; iv) non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

La responsabilità penale e amministrativa dell'ente, si estende, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/01, a tutti i casi in cui i reati, di seguito indicati, vengano commessi, nella forma consumata o tentata, "nell'interesse o a vantaggio" della società.

## 2. Fattispecie di reato.

### 2.1 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001

*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); Truffa aggravata a danno dello Stato di un altro ente pubblico (art. 640 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Frode informatica (art. 640 ter c.p.); Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis c.p). Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).*

Il reato di *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*, si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La norma è diretta a reprimere tutte le possibili frodi relativi alle sovvenzioni pubbliche o comunitarie. La condotta attiva consiste nella utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o incompleti cui consegue la percezione di fondi provenienti dallo Stato o dall'Unione Europea.

La condotta omissiva, può consistere anche nel silenzio serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere. Ai fini della punibilità, rileva il dolo generico. È necessario, infatti, che sussistano nell'agente la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti ovvero la mancanza o incompletezza dei dati forniti e la volontà di conseguire in tal modo un indebito vantaggio economico.

La Legge n. 3/2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) non ha apportato modifiche alle sanzioni previste per l'eventuale responsabilità amministrativa correlata a questo reato, bensì ha modificato le pene relative al reato ex art. 316-ter c.p. portandole a reclusione da uno a quattro anni "se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri".

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della *Truffa in danno dello Stato (art. 640 co.2,n.1, c.p.)*, ovvero di *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*. Il primo reato, si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno alla Pubblica Amministrazione. Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si

forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, ad esempio supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, ovvero al compimento di artifici. Il reato di *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, si configura, invece, nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veritieri o predisponendo una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Il reato di *Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico* (art. 640-ter), si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente; ovvero può ipotizzarsi l'alterazione dei registri informatici tenuti da P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare o per ottenere contributi pubblici, o per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi alla Pubblica Amministrazione competente.

Il reato di *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea* (art. 316-bis c.p.) si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi pubblici, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta tipizzata consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il reato di *Frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.) è stato introdotto nell'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001 dal D.Lgs. n. 75/2020. Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che le sanzioni interdittive.

Le sanzioni pecuniarie prevedono l'applicazione fino a 500 quote, nonché fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art.2 L.898/1986). Per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote.

Le sanzioni interdittive sono quelle previste dal comma 3, che richiama l'art. 9 co.2, lett. c),d) ed e) (e cioè il divieto di contrattare con la P.A.; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, oltre che il divieto di pubblicizzare beni e servizi).

## 2.2 - Art. 25 D. Lgs. 231/2001

*Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione l'esercizio della funzione (art.318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).*

La Legge 3/2019, intervenendo sul Codice Penale, ha modificato l'art. 25 del D.Lgs. 231/2001. È stato introdotto il nuovo reato presupposto di cui all'art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite" e sono state inasprite le sanzioni interdittive di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto. È stata introdotta, altresì, una sanzione interdittiva attenuata al comma 5-bis dell'art. 25, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Il D.Lgs. n.75/2020, successivamente, ha introdotto nell'art. 25 i reati di peculato di cui all'art. 314, co. 1 e 316 c.p., nonché il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Il reato di *Concussione* si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa un soggetto privato a promettere o procurare denaro o altre utilità non dovute.

La nuova legge "anticorruzione" n. 69 del 2015 ha esteso il novero dei soggetti perseguibili, equiparando al pubblico ufficiale anche l'incaricato di un pubblico servizio.

La fattispecie in esame non risulta *a prima facie* suscettibile di applicazione, atteso che né l'amministratore né i dirigenti di ITEM OXYGEN assumono la veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi laddove il legale rappresentante della società o altro dirigente apicale fosse ritenuto responsabile, in concorso con un pubblico ufficiale, del reato di concussione in danno di una terza società, sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società. Si tratta indubbiamente di una ipotesi molto specifica e particolare che, qualora si verificasse, presumibilmente sarebbe strettamente connessa alla realizzazione di altre fattispecie di reato-presupposto.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che costringa esponenti della società a dare o promettere denaro o altre utilità al fine di agevolare la Società nell'ottenimento di agevolazioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche ovvero di finanziamenti pubblici; ovvero al fine di procurare alla Società trattamenti di favore in caso di verifiche ispettive e/o accertamenti da parte delle Autorità competenti; ovvero al fine di ottenere un trattamento favorevole in caso di accertamento in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente o in materia fiscale, contributiva e previdenziale; ovvero al fine di agevolare la Società nell'ottenimento di contratti di servizi con enti pubblici.

La condotta concussiva del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio può realizzarsi anche attraverso il richiamo ad una sorta di prassi tacitamente riconosciuta, che il privato subisce (c.d. Concussione ambientale), come ad esempio il pagamento di una tangente come "corrispettivo" per ottenere un atto amministrativo.

Gli elementi costitutivi del reato ex art. 317 c.p. sono, pertanto, l'abuso di qualità o di potere da parte del Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio; la costrizione o l'induzione nei confronti della vittima e la promessa o dazione di denaro o altra utilità (qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, apprezzabile per la persona) al soggetto attivo o ad un terzo. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa. L'elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere o indurre il soggetto passivo a compiere un atto indebito. Si dovrà escludere il dolo nel caso in cui l'agente, in buona fede, ritiene che la dazione o la promessa ricevuta sia dovuta.

L'ipotesi di reato di *Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p., modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 e dalla L. n. 3/2019) si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui il funzionario pubblico accetti una dazione di denaro, o anche solo la sua promessa, al fine di accelerare il rilascio di una pratica (la cui evasione è di sua competenza) necessaria per l'espletamento dell'attività aziendale, ovvero al fine di fare seguire alla pratica un iter preferenziale rispetto al normale.

Il reato di corruzione ha come elemento caratterizzante l'accordo criminoso che pone il pubblico funzionario ed il privato in posizione paritaria. Il reato di corruzione si distingue infatti da quello di concussione poiché mentre in quest'ultimo il soggetto privato subisce la condotta del soggetto pubblico sì da viziare o eliminarne la volontà o indurlo a compiere la pretesa illecita, nell'ambito della corruzione tra corrotto e corruttore esiste un rapporto di parità finalizzata al raggiungimento di un vantaggio reciproco.

Gli elementi costitutivi del reato di corruzione sono l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale e Incaricato di pubblico servizio e la promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo.

Quanto all'elemento psicologico, il dolo è specifico e consiste nella volontà del Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato di corruzione si distingue da quello di concussione poiché mentre in quest'ultimo il soggetto privato subisce la condotta del soggetto pubblico sì da viziare o eliminarne la volontà o indurlo a compiere la pretesa illecita, nell'ambito della corruzione tra corrotto e corruttore esiste un rapporto di parità finalizzata al raggiungimento di un vantaggio reciproco. Tale reato, pur essendo tipico della Pubblica Amministrazione, è

stato inserito nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001, poiché anche soggetti facenti parti di società a carattere privato e investite dello svolgimento di un pubblico servizio sono equiparate a pubblici funzionari ovvero a incaricati di pubblico servizio.

A differenza del reato ex art. 318 c.p., il reato di *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p., modif. ex L. 69/2015) si verifica allorché un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere un "atto non dovuto", anche se formalmente regolare. Questa fattispecie può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui nel caso di ispezioni e verifiche da parte di pubblici ufficiale vengano fatte promesse di denaro o di altre utilità per omettere determinati accertamenti o atti dell'ufficio da parte dei soggetti a ciò preposti.

Il reato di *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319 ter c.p., modif. ex L. 69/2015) si potrebbe configurare, invece, nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere o altro funzionario dell'ufficio).

Il reato di *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.), si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un atto di corruzione, questo non si perfezioni, in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Quanto al reato di *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*, l'art. 322-bis c.p. estende l'applicabilità delle norme in materia di reati di corruzione, concussione, istigazione alla corruzione a tutti i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE), nonché ai funzionari e agli agenti delle Comunità europee; agli esponenti di Stati membri presso le Comunità europee; ai membri degli enti costituiti sulla base di trattati comunitari; ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati membri delle Comunità Europee.

Il secondo comma della norma estende la configurabilità dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione anche al caso in cui destinatari di denaro o di altre utilità siano soggetti di altri Stati esteri che esercitino funzioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio e la dazione avvenga con l'intento di ottenere un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

L'ipotesi di reato di *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 quater c.p.)



Tale ipotesi di reato, introdotta dalla L. n. 190/2012 e modificata dalla L. n. 69/2015, si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La norma, oltre a sanzionare la condotta del soggetto agente, punisce, al comma 2, anche il soggetto indotto (colui che dà o promette denaro o altra utilità) il quale, non avendo subito alcuna "costrizione" bensì "induzione", conserva un ampio margine di discrezionalità nella decisione di assecondare o meno la richiesta del soggetto qualificato, in tal modo potendo scegliere se qualificarsi vittima o coautore del reato. La condotta sanzionata è, dunque, attuata mediante un'attività di persuasione, di suggestione o di inganno, solo in questo modo esplicando modalità "induttive".

Il reato di *Traffico di influenze illecite*, introdotto ai sensi della L. 3/2019 tra i reati presupposto di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico funzionario da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico funzionario medesimo.

L'art. 346-bis c.p. ha lo scopo di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altra utilità. Il denaro o l'altra utilità sono il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico funzionario. L'utilità può anche prescindere da un suo valore patrimoniale. Tale reato contempla condotte preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.

Con la Legge n. 3/2019 è stato abrogato il reato di "millantato credito" ex art. 346 c.p. e, pertanto, i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito possono essere sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p.

Il rischio di commissione del suddetto reato può annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario "illecito" verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio.

Il mediatore illecito può essere un soggetto privato incardinato presso la società e, pertanto, agire nell'interesse della società. Particolare rilievo assumono, ad esempio, i rapporti di consulenza, laddove il consulente si ponga come intermediario tra la società ed il funzionario pubblico.

### 3. Aree a rischio

In riferimento ai reati in esame, è possibile suddividere le aree aziendali in due tipologie:

- **AREE A RISCHIO DIRETTO:** Tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- **AREE A RISCHIO INDIRETTO:** Tutte quelle aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che

potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

In considerazione dell'oggetto sociale dell'ente è possibile individuare le aree a rischio diretto nelle seguenti attività:

- gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione o con altro ente pubblico (richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze; convenzioni di concessione; gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza; rapporti contrattuali; gestione della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, anche in ATI);
- attività di acquisizione e gestione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi a rapporti con gli stessi soggetti;
- gestione del credito e del contenzioso contrattuale con la Pubblica Amministrazione, anche tramite soggetti esterni (sollecito, accordi transattivi, ecc.);
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche attraverso soggetti esterni (consulenti legali);
- gestione del contenzioso stragiudiziale e/o giudiziale;
- gestione degli aspetti fiscali e tributari, anche tramite soggetti esterni;
- gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di ambiente, di sicurezza ed igiene sul lavoro e in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi;
- gestione dei rapporti in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza);

Le aree a rischio indiretto sono individuabili nelle seguenti attività:

- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione del personale;
- gestione della consulenza professionale;
- amministrazione, finanza e contabilità fiscale (attività di fatturazione);
- gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi, delle liberalità;
- gestione degli acquisti di beni e servizi.

#### **4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.**

ITEM OXYGEN s.r.l., oltre a rispettare i principi contenuti nella "Procedura di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione", allegata al presente Modello, è tenuta ad osservare i seguenti principi.

##### Principi generali di comportamento

Agli Amministratori, ai Dirigenti, al personale Dipendente, nonché ai Collaboratori e ai Consulenti interni e/o esterni della società, è fatto obbligo di:

- ◆ osservare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo



svolgimento del pubblico servizio;

- ◆ instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto di:

- ◆ violare le regole previste dalle procedure aziendali specifiche, dal Codice Etico ed in generale dalla documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento contemplati nella presente Parte Speciale Reati Pubblica Amministrazione;
- ◆ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- ◆ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- ◆ Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è fatto divieto di:

- ◆ versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o consegnare altre utilità per rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione rispetto a quanto previsto dalla legge, ovvero dagli obblighi assunti nei contratti;
- ◆ presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- ◆ destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate;
- ◆ attestare il possesso di requisiti inesistenti stabiliti dalla legge o da provvedimenti amministrativi al fine di partecipare a gare o simili ovvero di risultarne vincitori;
- ◆ porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni statali o comunitarie;
- ◆ alterare il funzionamento di un sistema informatico ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio a danno di terzi;
- ◆ fare ricorso a consulenti esterni qualora l'attività richiesta possa essere svolta da dipendenti dell'ente; ovvero in assenza di una comprovata ed assoluta necessità di apporti professionali e tecnici reperibili solo al di fuori dell'azienda;
- ◆ effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- ◆ riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ◆ distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- ◆ effettuare pagamenti in contanti o in natura, salvo che nel caso di acquisti di modico valore;

- ◆ assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure interne, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni o di indurle ad assicurare vantaggi per l'azienda;
- ◆ alterare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici, intervenendo illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi.

#### B) Principi di attuazione dei processi decisionali.

Al fine di garantire l'attuazione dei principi, delle regole e dei divieti innanzi descritti, le procedure aziendali devono provvedere a:

- ◇ individuare la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare la società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti pubblici, cui conferire apposita delega e/o procura, e stabilire specifiche forme di compiti, di responsabilità e di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il Consiglio di Amministrazione;
- ◇ definire in modo dettagliato contenuti e limiti della delega e/o procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica individuata;
- ◇ individuare un apposito responsabile per ogni operazione o gruppo di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio. Nel caso in cui le comunicazioni intercorrenti con la P.A. avvengano attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile (attraverso password e firma digitale);
- ◇ documentare su supporto cartaceo o informatico i principali adempimenti eseguiti dalla funzione aziendale nel corso delle relazioni o dei contatti con la Pubblica Amministrazione;
- ◇ archiviare e conservare i documenti riguardanti l'attività nei confronti della P.A., con modalità tali da non permetterne l'accesso a soggetti non competenti in base alle norme interne, ovvero la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- ◇ denunciare direttamente all'Organismo di Vigilanza le anomalie riscontrate nel corso dell'attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico.

L'effettiva attuazione dei principi afferenti la **Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione o con altro ente pubblico** richiede l'adozione da parte di ITEM OXYGEN S.R.L. di procedure di maggior tutela nell'espletamento delle seguenti attività particolarmente "sensibili". In particolare, si richiamano le seguenti procedure aziendali allegare al presente Modello: *"Procedura sulla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"*; *"Procedura sulla gestione delle Gare d'appalto"*; *"Procedura sulla gestione dei flussi finanziari"*.

In riferimento alle richieste di autorizzazioni, concessioni, licenze e provvedimenti amministrativi avanzate nei confronti di Enti Pubblici, occorre:

- definire in modo dettagliato contenuti e limiti della delega e/o procura conferita al responsabile di funzione individuato da ITEM OXYGEN s.r.l.;
- verificare la completezza dei dati e dei documenti acquisiti e/o consegnati alla Pubblica Amministrazione;
- documentare, su supporto cartaceo o informatico, tutti gli adempimenti eseguiti dal responsabile di funzione nel corso dell'attività, nonché fornire periodicamente informazioni direttamente all'O.d.V.

Nell'espletamento dell'attività di acquisizione e gestione di contributi, finanziamenti pubblici:

- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- le risorse ottenute quale contributo o finanziamento pubblico devono essere destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità per cui sono state richieste.

Nella gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale:

- il responsabile di funzione designato, anche mediante l'ausilio di consulenti legali esterni, deve fornire all'Amministratore Unico, nonché all'Organismo di Vigilanza informazioni sullo stato della vertenza, sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;
- l'Amministratore unico, supportato da eventuali consulenti legali della società, valuterà l'opportunità di procedere ad eventuali reclami, transazioni e/o conciliazioni nei confronti della P.A.;
- il responsabile di funzione informerà l'OdV sull'evoluzione della vertenza, trasmettendo la documentazione afferente.

Per quel che attiene agli accertamenti, verifiche e ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative e del lavoro (es. normativa in materia di sicurezza sul lavoro; verifiche tributarie; verifiche Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, ecc.) occorre:

- identificare i dipendenti incaricati di gestire i rapporti e fornire ogni informazione ai soggetti che effettuano la verifica. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenzia criticità, l'Organismo di vigilanza deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

Nelle "aree a rischio indiretto", devono rispettarsi i protocolli di seguito descritti:

- Gestione delle risorse finanziarie.

Pagamenti: il processo deve essere informato ai seguenti principi:

- ◆ separazione di responsabilità tra:
  - chi ordina un bene o un servizio;
  - chi lo riceve e comunica il ricevimento;
  - chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al ricevimento;

- chi istruisce il pagamento;
- chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa;
- ◆ ogni utilizzo di risorse finanziarie deve essere giustificato da una espressa causale;
- ◆ divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione di ordine o contratto, di ricevimento, di fattura o giustificativo;
- ◆ divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra di un determinato ammontare;
- ◆ obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola non trasferibile o la barratura;
- ◆ tenuta delle piccole casse con il sistema del fondo fisso, ricostituite dalla funzione centrale, previo esame dei giustificativi di utilizzo;
- ◆ tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento;
- ◆ esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai pagamenti autorizzati al di fuori del sistema informatico interno aziendale.

Incassi: il processo deve essere informato ai seguenti principi:

- ◆ modalità di incasso accentrato principalmente a mezzo banca (bonifici; ritiro effetti o ricevute bancarie);
- ◆ riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o terzi (invio estratti conto; riconciliazioni delle risposte pervenute).

Apertura e gestione di conti bancari: il processo deve essere informato ai seguenti principi:

- ◆ autorizzazione per l'apertura di conti bancari da parte dell'Amministratore Unico;
- ◆ firme abbinate per operazioni superiori ad una determinata soglia;
- ◆ riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili ed accertamenti della rapida sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non possono operare con le banche;
- ◆ gestione tecnica delle condizioni bancarie da parte di soggetti professionali aziendali diversi da coloro che hanno il potere di operare con le banche;
- ◆ divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari di ITEM OXYGEN s.r.l., ad eccezione delle piccole casse.

- Gestione del Personale:

Il processo deve essere informato ai seguenti principi:

- ◆ tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula vitae (ad es. società di head hunting e recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, concorsi, ecc.);
- ◆ previsione di distinte modalità di valutazione "attitudinale" e "tecnica" del candidato in relazione ai differenti profili professionali ricercati;

- ◆ validazione di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte della funzione per la quale viene effettuata la selezione.

- Gestione della consulenza professionale:

Il processo deve essere informato ai seguenti principi:

- L'attività di gestione e selezione del personale deve essere documentata su supporto cartaceo o informatico. La selezione deve avvenire secondo criteri meritocratici, senza alcuna discriminazione.
- Gli incarichi conferiti ai consulenti esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alle aree interessate;
- I consulenti saranno tenuti all'osservanza dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo Gestionale.

- Attività di fatturazione

- ◆ La procedura afferente l'attività di fatturazione richiede l'intervento e l'autorizzazione di soggetti distinti.
- ◆ Nessuna fattura, potrà essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista e, soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto.
- ◆ Occorre dare immediata comunicazione all'OdV nel caso in cui si rilevino elementi che possano suscitare il sospetto di attività di fatturazione illecite, fittizie o per attività di sovrapproduzione.

- Gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi, delle liberalità:

Il processo deve essere informato ai seguenti principi:

- ◆ Ogni erogazione liberale deve essere autorizzata solo se finalizzata ad attività lecite e dirette a promuovere l'immagine di ITEM OXYGEN s.r.l.;
- ◆ Deve essere garantita la tracciabilità e verificabilità di ogni operazione afferente, con la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'operazione e del relativo valore.

- Gestione degli acquisti di beni e servizi:

Il processo deve essere informato ai seguenti principi:

- ◆ I fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura. Tutte le attività e le verifiche effettuate al fine di selezionare la controparte contrattuale e valutare la congruità dell'operazione commerciale devono essere descritte in dettaglio e documentate su supporto cartaceo o informatico;

- ◆ tutti i contratti, gli atti, le richieste e le comunicazioni intercorrenti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti e sottoscritti solo dai soggetti dotati di specifici poteri in base alle norme aziendali;
- ◆ i contratti devono essere redatti per iscritto e devono fornire informazioni chiare e dettagliate, sia in riferimento all'intesa raggiunta che alle condizioni economiche, ai limiti e alle reciproche responsabilità dei contraenti.
- ◆ in occasione della stipulazione di contratti con i fornitori, questi ultimi devono dichiarare: di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs.231/01; di impegnarsi al rispetto del Decreto; se siano mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;
- ◆ nei contratti con i fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali);

**In relazione ai processi caratterizzati da rapporti diretti con la P.A.**, per ogni operazione a rischio l'Amministratore Unico deve nominare un Responsabile Interno il quale:

- ◆ vigila sul regolare svolgimento dell'operazione;
- ◆ è il soggetto referente responsabile dell'operazione;
- ◆ comunica all'Organismo di Vigilanza (OdV) le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto;
- ◆ redige un'apposita scheda di evidenza, da tenere aggiornata nel corso dell'operazione;
- ◆ sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello Organizzativo.

Dalla scheda di evidenza risulteranno:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare nello svolgimento dell'operazione.
- e) l'indicazione di eventuali Collaboratori Esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con la sommaria indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- f) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori Esterni riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli



- obblighi, tra cui quelli imposti dal Modello, da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- g) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con la sommaria indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- h) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;

La scheda, poi, darà conto dello sviluppo dell'operazione. In particolare saranno annotati:

a) per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- a1) invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
- a2) invio dell'offerta non vincolante,
- a3) invio dell'offerta vincolante,
- a4) altri passaggi significativi della procedura,
- a5) garanzie rilasciate,
- a6) esito della procedura,
- a7) conclusione dell'operazione;

b) per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- b1) richiesta del finanziamento,
- b2) passaggi significativi della procedura,
- b3) esito della procedura,
- b4) rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

## 5. FLUSSI INFORMATIVI FRA ENTE ED ODV

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- 1) fornire periodicamente all'ODV un report sulla tipologia e natura delle operazioni e/o rapporti e/o contratti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, secondo un format allegato al presente Modello.
- 2) informare l'ODV della propria società in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda;
- 3) tenere a disposizione dell'ODV della società la Scheda stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- 4) dare informativa all'ODV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno, nella Scheda.



## **PARTE SPECIALE II**

### **REATI INFORMATICI**

### **E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

#### **1. Introduzione**

Le ipotesi di reato in materia di criminalità informatica sono disciplinate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48.

Si tratta di reati connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti ovvero al danneggiamento del medesimo. Gli illeciti riguardano altresì condotte di intercettazione – illegittima - di comunicazioni informatiche o telematiche. È stata introdotta, infine, anche la frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

La presente parte speciale tiene, altresì, debitamente conto degli obblighi imposti dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 al D.Lgs. 196/2003.

#### **2. Fattispecie di reato**

*Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.); Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 quinquies c.p.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).*

#### **Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.).**

Le condotte prese in considerazione possono riguardare la " contraffazione " o " alterazione " di un documento ovvero "dichiarazioni false" o " menzognere " trasposte in un documento informatico pubblico o privato rappresentante atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Le condotte punibili

riguardano, altresì, tutti quei casi in cui venga utilizzato un atto che si sa, a priori, essere falso, o i casi in cui un soggetto distrugge, sopprime od occulta un atto vero.

### **Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico ( 615 ter c.p.)**

Il reato in oggetto punisce chi si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)**

Le condotte incriminate si riferiscono a soggetti che si procurano codici di accesso ai sistemi informatici al fine di accedere ad un sistema (interno o esterno) per effettuare operazioni a vantaggio o interesse della società. Il delitto è aggravato se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, ovvero se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.

### **Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)**

La norma punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o di alterarne, seppur parzialmente, il funzionamento. L'intento è quello di reprimere la diffusione dei c.d. "virus" informatici. Il reato è configurabile sia in caso di messa in circolazione di programmi virus, sia in caso di produzione degli stessi.

### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche (617-quater c.p.)**

La fattispecie prevede e sanziona la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

### **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche (617-quinquies c.p.)**

E' punita la condotta di chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. Rientrano in tale condotta anche la copiatura abusiva di codici di accesso di un sistema informatico.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)**

La distruzione, il deterioramento, la cancellazione, o l'alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici integra il reato di cui all'art. 635-bis c.p.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico (635-ter c.p.)**

Quando l'attività prevista dall'art. 635 bis c.p. ha per oggetto informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, si procede di ufficio.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)**

La fattispecie di cui all'art. 635 quater c.p. prevede la punizione di chiunque distrugga sistemi informatici o telematici.

### **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità' (635- quinques c.p.)**

L'oggetto del reato è rappresentato dal danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di programmi, di dati o di informazioni altrui. Le pene sono aumentate se il danneggiamento è operato su sistemi informatici dello Stato o di altro ente pubblico o su sistemi di pubblica utilità.

### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)**

Tale delitto concorre con altri delitti informatici, quali l'accesso informatico abusivo e il danneggiamento informatico in conseguenza a detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o a diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

## **3. Aree a rischio**

In considerazione dell'oggetto sociale dell'ente è possibile individuare le aree a rischio nella seguente attività:

- o Gestione degli adempimenti necessari per prevenire l'accesso abusivo ad una rete informatica.

Le condotte che comportano seri rischi per la sicurezza possono consistere in:

Trattamento dei dati non consentito, distruzione o perdita di dati, , utilizzo di codici di accesso non autorizzati, sottrazione di credenziali di autenticazione accessi esterni non autorizzati, intercettazione di informazioni in rete; ingressi non autorizzati nelle aree ad accesso ristretto, sottrazione di strumenti contenenti dati, eventi distruttivi, naturali o artificiali (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.), errori umani nella gestione della sicurezza fisica.

#### **4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.**

##### Principi generali di comportamento

Agli Amministratori, ai Dirigenti, al personale Dipendente, nonché ai Collaboratori e ai Consulenti interni e/o esterni della società, è fatto divieto di:

- ◆ accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Società al fine di alterare e/o cancellare dati o informazioni;
- ◆ accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, al fine di manomettere dati o carpire informazioni riservate;
- ◆ alterare, contraffare, documenti informatici, pubblici o privati;
- ◆ alterare/manomettere/danneggiare il funzionamento di sistemi informatici o telematici al fine di procurare un vantaggio o un interesse per la società;
- ◆ modificare, cancellare, danneggiare, distruggere dati, informazioni, programmi di soggetti privati, o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità.
- ◆ intercettare, impedire o interrompere illecitamente o diffondere comunicazioni informatiche o telematiche al fine di procurare un vantaggio o un interesse per la società;
- ◆ prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica senza la preventiva autorizzazione del Responsabile trattamento dati;
- ◆ effettuare copie non autorizzate di dati o di software;
- ◆ utilizzare password di altri utenti aziendali o detenere e/o utilizzare abusivamente codici di accesso di Società, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate.

##### Principi di attuazione dei processi decisionali

Al fine di garantire l'attuazione dei principi, delle regole e dei divieti innanzi descritti, le procedure aziendali devono prevedere:

- ◆ controlli periodici sulla rete aziendale e sui dati che vi transitano;
- ◆ una corretta gestione e uso delle password, con obbligo per tutti gli utenti di aggiornarle periodicamente e di mantenerne la riservatezza;
- ◆ prevedere il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di protezione e sicurezza dei dati informatici, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 modificato ex d.lgs. 101/2018, nonché Regolamento (UE) n. 2016/679, predisponendo tutta la documentazione ed elaborando tutti i protocolli utili ad attivare il processo di compliance alla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali (es. informative, DPIA, Data Breach, ecc.)
- ◆ corsi di aggiornamento/formazione sui principali pacchetti informativi in dotazione e sull'utilizzo della posta elettronica,
- ◆ il divieto di utilizzo delle e-mail spamming;

- ◆ la tracciabilità degli accessi degli utenti alla rete aziendale;
- ◆ procedure che regolamentano la firma digitale dei documenti, disciplinando il responsabile, i livelli autorizzativi, l'utilizzo del sistema di certificazione, eventuale utilizzo e invio di documenti;
- ◆ l'aggiornamento del sistema antivirus/antispamming periodico;
- ◆ l'obbligo per i responsabili del trattamento dei dati di predisporre: a) l'adozione di procedure di autenticazione informatica; b) la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; c) l'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari; d) l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.

## **PARTE SPECIALE III**

### **REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

#### **1. Fattispecie di reato**

*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).*

Il rischio di commissione dei reati nummari all'interno dell'ente (art. 25-bis d.Lgs. 231/2001) risulta molto modesto in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento diffuso nello svolgimento dell'attività aziendale.

Condotte criminose di questo tipo potrebbero, quindi, essere poste in essere solo da soggetti che avessero disponibilità di denaro per eventuali esigenze improvvise e sempre per acquisti di modico valore.

#### **2. Aree a rischio.**

Dalla "individuazione delle attività a rischio nel cui ambito possono essere commessi reati", svolta ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto, non è emersa l'esistenza di processi concretamente esposti al rischio di commissione di questi reati.

Tuttavia, ITEM OXYGEN s.r.l. ritiene opportuno segnalare e raccomandare l'adozione di principi comportamentali volti a scongiurare anche la seppur remota commissione di questi delitti all'interno dell'ente.

#### **3. Principi generali di comportamento**

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

E' fatto inoltre divieto di:

- ◆ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 bis del Decreto;

- ◆ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto divieto di:

- ◆ effettuare pagamenti in denaro contante, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo, rientranti in ogni caso nella soglia limite ex D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii;
- ◆ manipolare in alcun modo monete, valori di bollo e simili;
- ◆ spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate.



## PARTE SPECIALE IV

### REATI SOCIETARI

#### 1. Introduzione

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari. Tale disciplina è stata riformata dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 (artt. 9-12) che sanziona come delitto il falso in bilancio sia delle società quotate che delle società non quotate, prevedendo per queste ultime una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità.

I reati che rilevano ai fini delle sanzioni previste ex art. 25-ter d.lgs. 231/2001 sono riconducibili a: ipotesi di falsità; tutela del capitale sociale; tutela del patrimonio sociale; tutela del corretto funzionamento della società; tutela contro le frodi; tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza.

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 è stato altresì modificato dal D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017, che ha previsto un aumento delle sanzioni pecuniarie già previste per il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), nonché ha introdotto specifiche sanzioni per il caso di istigazione alla corruzione di cui al primo comma dell'art. 2635bis, c.c., oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del d.lgs. 231/2001.

#### 2. Fattispecie di reato.

*False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629 bis c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art.2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).*

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12- anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari". Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del c.c. così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o

nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.” E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

I reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 c.c. sono reati propri: conseguentemente, per la loro configurabilità, è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge.

Alla luce di questa considerazione, è evidente che tali reati siano commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile delle comunicazioni sociali, ovvero, nel caso di ITEM OXYGEN dall'amministratore unico.

È possibile, tuttavia, che le falsità o le dolose omissioni di informazioni siano poste in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali o da soggetti a loro sottoposti.

In queste ipotesi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dal soggetto "qualificato" che, nel recepire il dato falso, lo faccia proprio inserendolo nella comunicazione sociale.

La condotta illecita consiste nell'esposizione di "fatti materiali" non rispondenti al vero o nell'occultamento di "fatti materiali rilevanti". Nel nuovo art. 2621 c.c., riformato dalla L. 69/2015, le false comunicazioni sociali, precedentemente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto.

Oggetto del reato sono i fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione (bilanci, relazioni e comunicazioni sociali) idonei a trarre in inganno i destinatari sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società.

Le falsità o le omissioni richiamate all'art. 2621 c.c. riguardano anche le ipotesi di lieve entità e particolare tenuità ex artt. 2621-bis e 2621-ter c.c., introdotte ex L. 69/2015.

Le restanti fattispecie di reato non comportano grandi dubbi interpretativi in relazione alle condotte penalmente sanzionate, chiaramente delineate dal Legislatore: ad esempio, l'amministratore che ostacoli le attività di controllo o tramite l'occultamento di documenti o mediante l'utilizzo di artifici tesi a simulare circostanze inesistenti o dissimulare circostanze esistenti, potrebbe incorrere nel reato di *Impedito controllo* ai sensi dell'art. 2625 c.c.

Ricorre l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2626 C.C. (*Indebita restituzione dei conferimenti*), quando, al fine di diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, gli amministratori restituiscono i beni ai soci senza incasso di

alcun corrispettivo o liberano i soci dall'obbligo di versamento ovvero distribuiscono utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve.

Gli amministratori che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono, per legge, essere distribuite, incorrono nella fattispecie di reato di *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.).

Può, inoltre, essere utile ricordare in questa sede la rilevanza del concorso, con terzi esterni alla società, nella commissione di qualsiasi reato richiamato dal D.Lgs. 231/2001.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui l'amministratore dia ad un terzo l'incarico di acquistare per proprio conto azioni/quote sociali, fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale: è evidente come, in questo caso, sia certamente configurabile il reato di *Illecite operazioni sulle azioni/quote*, previsto e punito dall'art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori incorrono nella fattispecie di reato prevista ex art. 2629 c.c. "*Operazioni in pregiudizio dei creditori*".

Gli amministratori o i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, ovvero mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote oppure sopravvalutazione dei conferimenti dei beni in natura o di crediti, contribuiscono alla configurazione del reato di *formazione fittizia del capitale* ex art. 2632 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società, incorrono nella fattispecie di reato contemplata all'art. 2635 c.c. (*Corruzione tra privati*).

Il reato, come modificato in forza del D.Lgs. 38/2017, consiste nel comportamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato, degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori (primo comma) o di soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti testé indicati di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la

promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il terzo comma dell'art. 2635 c.c. prevede che chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Il delitto previsto dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. costituisce presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in forza del D. Lgs. 231/2001.

Il d.lgs. n. 38/2017 ha introdotto altresì l'art. 2635 bis, recante il titolo "*istigazione alla corruzione tra privati*", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private. Tale fattispecie si configura nel caso di offerta o promessa di denaro o di altra utilità non dovuti ai soggetti indicati al I co. dell'art. 2635c.c., affinché essi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con pena ridotta di un terzo rispetto alle previsioni dell'art. 2635 cod. civ., primo comma. Inoltre, l'art. 2635 bis, secondo comma, ha previsto analoga pena qualora i suddetti soggetti sollecitino, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non venga accettata.

Per entrambe le fattispecie (*corruzione e istigazione*) è prevista – in caso di condanna – l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi e la procedibilità a querela della persona offesa (art. 2635-ter)[introdotto ex D.Lgs. 38/2017].

Per quanto concerne il reato di *Illecita influenza sull'assemblea* (art.2636 c.c.), tipica è l'ipotesi in cui DIR presenti all'assemblea atti o documenti falsi o non completi in relazione all'ordine del giorno, allo scopo di indurre l'assemblea medesima ad approvare una delibera su uno specifico argomento.

Poiché la società non emette titoli su mercati regolamentati e non, né emette titoli diffusi, allo stato non sono possibili condotte che integrino i reati di cui agli artt. 2629 bis e 2637 C.C. Inoltre non essendo presente alcuna società di revisione non è possibile il reato di cui all'art. 2624 C.C. Analogamente è esclusa la possibilità di commissione del reato di cui all'art. 2638 C.C.

La responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tuttavia, è configurabile solo ove, accanto alla condotta punibile del dipendente, si concretizzi un vantaggio per l'azienda.

### **3. Aree a rischio.**

Le aree da presidiare al fine di prevenire la commissione dei reati ex art. 25-ter, sono le seguenti:

**Item Oxygen s.r.l.** Via Le Fogge, 11 - 70022 Altamura (BA) Italy  
p.iva/c.f. 06068560728 Tel +39 080 3143647 fax +39 080 316 0611  
[info@itemoxygen.com](mailto:info@itemoxygen.com) – [item.oxygen@legalmail.it](mailto:item.oxygen@legalmail.it)  
[www.itemoxygen.com](http://www.itemoxygen.com)

- *Formazione del bilancio;*
- *Adempimenti fiscali e tenuta della contabilità;*
- *Operazioni sul capitale;*
- *Gestione dei rapporti con i soci;*
- *Gestione liquidità ed attività finanziarie;*
- *Installazione, manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi aziendali.*

*False comunicazioni sociali e False comunicazioni in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c. c.)*

Il rischio risiede nella predisposizione delle comunicazioni sociali per quel che attiene alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio corredato dalle relative note integrative, nonché relazione sulla gestione, ecc.).

*Impedito controllo (art.2625 c.c.)*

Il rischio risiede nella preparazione della documentazione fornita al collegio sindacale, ai soci per l'effettuazione dei controlli, previsti dalla normativa.

*Formazione fittizia del capitale ed indebita restituzione di conferimenti (artt. 2632 e 2626 c. c.)*

Soggetti attivi di questi reati sono gli amministratori e, nella prima ipotesi, anche i soci conferenti; non si può comunque escludere il concorso eventuale di soci o altri soggetti che abbiano dato un contributo causale alla commissione del reato.

*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.)*

Soggetti attivi di questi reati sono gli amministratori; non si può comunque escludere il concorso eventuale di soci o altri soggetti che abbiano dato un contributo causale alla commissione del reato.

*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate (art.2628 c. c.)*

Soggetti attivi di questi reati sono gli amministratori; non si può comunque escludere il concorso eventuale di soci o altri soggetti che abbiano dato un contributo causale alla commissione del reato.

*Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c. c.)*

Soggetti attivi di questi reati sono gli Amministratori; non si può comunque escludere il concorso eventuale di soci o altri soggetti che abbiano dato un contributo causale alla commissione del reato.

*Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c. c.)*

Il reato è un reato comune: per questo motivo rilevano tutte le direzioni/aree di supporto alla predisposizione della documentazione che sarà presentata in assemblea.

Quanto al reato ex art. 2635 c.c., si precisa che l'art 25-ter del D.Lgs 231/2001 richiama l'art. 2635 solo con riferimento al 3° comma e l'art. 2635-bis solo con riferimento al 1° comma. Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle più sensibili rispetto al reato di corruzione tra privati ed al reato di istigazione alla corruzione tra privati previsti dal D.Lgs. 231/01:

- I. Gestione della tesoreria (incassi, pagamenti, versamenti e prelievi, anche con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti della Società).
- II. Gestione dei finanziamenti.
- III. Gestione degli accordi transattivi.
- IV. Gestione delle operazioni con parti correlate.
- V. Gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, studi di progettazione, etc.).
- VI. Gestione delle attività di compravendita e locazione delle proprietà immobiliari.
- VII. Gestione degli acquisti di beni e servizi e selezione dei fornitori, inclusi i consulenti.

#### **4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.**

##### Principi generali di comportamento.

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- ◆ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del Decreto;
- ◆ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è fatto obbligo di:

- ◆ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ◆ tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli



- investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sulla evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- ◆ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
  - ◆ assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Infine è fatto divieto di:

- ◆ rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ◆ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ◆ restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ◆ ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ◆ acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate, fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- ◆ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- ◆ procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- ◆ distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- ◆ porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, comunque, costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soggetti a ciò deputati;
- ◆ determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Principi di attuazione dei processi decisionali.



Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo A), devono rispettarsi i protocolli di seguito descritti:

- Predisposizione delle comunicazioni sociali. Questo processo deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
  - ◆ definizione di chiare linee guida per la redazione del Bilancio dell'esercizio: nel caso in cui si verificano eventi gestionali che abbiano un riflesso sulla contabilità o si riscontrino delle variazioni rispetto agli anni precedenti, è necessario aggiornare i criteri di valutazione e/o contabilizzazione, sempre nel rispetto dei principi contabili nazionali ed internazionali. Tali variazioni devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
  - ◆ elaborazione di un calendario di chiusura bilancio per quel che attiene alla data di chiusura dei periodi contabili, delle scritture contabili, nonché alla data di predisposizione della Bozza di Bilancio e del Bilancio definitivo;
  - ◆ chiara e completa determinazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
  - ◆ sottoscrizione di dichiarazioni di veridicità dei dati forniti dai vari responsabili di direzione/aree;
  - ◆ gestione ed aggiornamento periodico del Piano dei Conti, al fine di verificare la sua coerenza con le reali esigenze di contabilizzazione delle operazioni rilevanti ai fini contabili di ITEM OXYGEN S.r.l.;
  - ◆ previsione di un sistema (anche informatico) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile, che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
  - ◆ consegna in tempo utile della bozza di bilancio a DIR.
  
- Impedito controllo. Questo processo deve svolgersi nel rispetto del seguente principio:
  - ◆ i soci e gli altri organi sociali soggetti legittimati ad eseguire i controlli o la revisione devono informare immediatamente e per iscritto l'Organismo di Vigilanza degli impedimenti o ostacoli incontrati nell'esercizio della stessa attività.
  
- Indebita restituzione di conferimenti. Questo processo deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
  - ◆ al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il Vertice aziendale, qualora intendesse compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, dovrà preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un suo, preliminare, "controllo di legittimità";
  - ◆ il Collegio Sindacale informa per iscritto l'Organismo di Vigilanza in relazione al controllo di legittimità esperito e al suo esito;
  - ◆ i soci i quali abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire

conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

- **Illegale ripartizione di utili e riserve.** Questo processo deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
  - ◆ in occasione delle delibere assembleari che prevedono operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, occorre verificare che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e qualora rilevi comportamenti "contra legem" deve informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza;
  - ◆ prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio, occorre attestare per iscritto all'Organismo di Vigilanza il rispetto delle prescrizioni di legge relative ad eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve intervenuti nel corso dell'esercizio. Questo processo deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
    - prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni o quote sociali o della società controllante, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra un'idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso d'esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili. La lesione all'integrità del patrimonio indisponibile, va, infatti, accertata indipendentemente da ogni dato formale;
    - i soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare illecite operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

Ad integrazione di quanto innanzi indicato, devono rispettarsi i seguenti ulteriori presidi specifici per rafforzare il sistema dei controlli preventivi in tema di *Corruzione tra privati* e *Istigazione alla corruzione tra privati*, al fine di aumentare il livello di compliance con le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001.

### **Aree a rischio diretto**

- Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela
- Presentazioni commerciali e inviti a clienti privati
- Organizzazioni di convegni finalizzati alla presentazione e promozione commerciale dei prodotti e servizi aziendali
- Gestione della clientela acquisita
- Accettazione ordini
- Definizione delle condizioni contrattuali

- Gestione incassi da clienti (sconti, ribassi, ecc.)
- Partecipazione a gare indette da soggetti privati
- Gestione dei rapporti con il cliente in caso di vittoria di una gara
- Rispetto della concorrenza
- Selezione dei fornitori
- Pagamenti a fornitori
- Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne ad operatori privati e/o operanti all'interno di strutture pubbliche
- Gestione dei premi a clienti, agenti e distributori
- Gestione dei reclami e dei resi
- Stipula dei contratti di vendita
- Rapporti con la società di revisione legale e/o la società di certificazione
- Richieste ed erogazione di finanziamenti
- Qualsiasi attività avente come controparte un soggetto privato, cui può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per la Società.

#### **Aree a rischio indiretto**

- Selezione e gestione del personale
- Gestione della liquidità e contabilità
- Gestione del marketing
- Gestione degli omaggi a clienti, distributori, agenti, ecc.
- Vendite a titolo gratuito
- Spese di rappresentanza sostenuti nei confronti di clienti e fornitori
- Sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori, ecc.
- Donazioni
- Acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti
- Organizzazione di attività formative e di altre attività che coinvolgono clienti privati

#### **Principi generali di comportamento**

- E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, co.1, lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

E' fatto divieto in particolare di:

- offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto della Società). Le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico. E' previsto il divieto di ogni forma di regalo volto a influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere il valore unitario stabilito nelle singole procedure. Tutti i regali devono essere documentati in modo adeguato garantendo la tracciabilità del processo e la possibilità di effettuare successivamente delle attività di controllo. La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia. Ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettività di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione. In questi casi può essere consultato anche l'OdV in via preventiva. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, ecc.), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalle presenti linee guida. In questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati e autorizzati dal Responsabile di funzione, da individuare in conformità con quanto previsto dai poteri di firma e dalle deleghe/procure della società. Nel corso del processo di erogazione della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere rispettato il principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di soggetti privati;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto se

poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;

- ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, evitare l'acquisizione di più preventivi, proseguire rapporti commerciali con l'azienda che altrimenti avrebbero dovuto essere interrotti e, più in generale, garantire indebiti vantaggi al fornitore;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione
- procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

E' fatto divieto, inoltre, di:

- cooperare con dirigenti e dipendenti della Società nell'offrire o promettere di offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali;
- cooperare con dirigenti e dipendenti della Società quando la cooperazione è finalizzata ad accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, ecc.), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- cooperare con dirigenti e dipendenti della Società quando la cooperazione è finalizzata ad effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la Società si è dotata.
- sollecitare, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

### **Principi di attuazione dei processi decisionali**

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che devono essere rispettati nello svolgimento delle principali attività a rischio.

#### I) Ciclo attivo

Le attività aziendali devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle procedure aziendali che regolano lo svolgimento delle operazioni commerciali. Tutte le operazioni afferenti lo

svolgimento dell'attività sociale devono essere supportate da idonea documentazione. E' compito dei soggetti che sovrintendono allo svolgimento dei processi commerciali assicurare che:

- i documenti generati nel corso del processo (ordini e contratti) contengano tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento, in modo da assicurare la regolarità formale della documentazione e minimizzare i rischi cui è sottoposta la società;
- i documenti siano sottoscritti dai soggetti dotati dei poteri di firma;
- i documenti siano adeguatamente conservati ed archiviati.

E' compito dei soggetti che sovrintendono allo svolgimento dei processi commerciali assicurare inoltre che:

- i collaboratori esterni operino sulla base di idonea documentazione contrattuale redatta in conformità con la normativa di riferimento e contenente un'apposita clausola 231 che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello;
- monitorare il comportamento dei collaboratori esterni per assicurare la conformità del medesimo alle regole contenute nel codice etico e nel presente Modello;
- informare senza indugio il Responsabile delle Risorse Umane e l'OdV 231 in quei casi in cui si ravvisi un comportamento del collaboratore esterno contrario alle regole contenute nel presente modello.

Laddove sorgano dei dubbi in merito alla regolarità formale della documentazione utilizzata, dovrà essere contattato l'ufficio Legale per valutare preventivamente la correttezza del procedimento seguito.

Per tutte quelle operazioni come i premi, i resi, gli sconti, le forniture a titolo gratuito che riconoscono delle utilità ai clienti è previsto l'obbligo di:

- operare sempre nel rispetto di quanto previsto dal contratto stipulato dall'azienda e dalle procedure aziendali di riferimento;
- laddove, per varie ragioni (es. relazioni commerciali non abituali, urgenze), si verificassero situazioni non regolamentate dal contratto o dalle procedure, è necessario operare nel rispetto dei seguenti principi:
  - ✓ garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo tramite la produzione di idonea documentazione che permetta di ricostruire le modalità di realizzazione del processo e di risalire alle ragioni che hanno indotto al riconoscimento di utilità a favore del processo;
  - ✓ assicurare che nessun soggetto possa gestire in autonomia il processo di riconoscimento di premi, resi, sconti, forniture a titolo gratuito e altre utilità a favore del cliente. A tal fine, in questi casi la comunicazione del riconoscimento di utilità al cliente (anche tramite agenti e distributori) deve avvenire tramite apposita "lettera di riconoscimento premi/sconti, ecc." sottoscritta da due soggetti, in conformità con i poteri di firma stabiliti dalla società;
  - ✓ attenersi ai principi generali di comportamento contenuti nel codice etico e nel modello adottato.



## PARTE SPECIALE V

### REATI DI ABUSI DI MERCATO

#### 1. Fattispecie di reato.

##### Abuso di informazioni privilegiate (Art.184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.)

Il reato si perfeziona nei confronti di tutti coloro che essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della loro qualità di membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, in ragione della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una attività professionale o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, pongono, alternativamente, in essere le seguenti condotte: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate in possesso; b) comunica le informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri soggetti, sulla base delle informazioni privilegiate possedute, al compimento di taluna delle operazioni sopra descritte.

Sono esclusi coloro i quali ottengono occasionalmente o fortuitamente la conoscenza della notizia.

La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde – nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'art.184 D.Lgs. 58/98 (TUF) – sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione e la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere.

La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 28 c.p. (interdizione dai pubblici uffici), 30 c.p. (interdizione da una professione o un'arte), 32 bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32 ter c.p. (incapacità di contrattare con la P.A.) per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

L'abuso di informazioni privilegiate può integrare sia un illecito penale (art 184 T.U.F.) che un illecito amministrativo (art 187 bis T.U.F.) che prevede una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 20.000 e € 3.000.000.

Con l'introduzione di queste nuove figure di illeciti amministrativi è stato previsto nel TUF un sistema a "doppio binario", in cui le ipotesi di reato, di competenza della magistratura penale, possono sommarsi alle ipotesi di illecito amministrativo accertate dalla CONSOB a cui è demandata competenza esclusiva.



L'illecito amministrativo riprende nei tratti essenziali la definizione delineata nella fattispecie penale ma se ne distingue innanzitutto in quanto per il primo il tentativo è equiparato alla consumazione e, soprattutto, in quanto per l'illecito amministrativo è sufficiente, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa (non necessariamente il dolo).

L'art 187-bis, infatti, punisce con l'illecito amministrativo per "abuso di informazioni privilegiate" anche chiunque commetta la condotta ivi prevista "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni"; assumono pertanto rilevanza, a differenza di quanto statuito nella fattispecie penale, le ipotesi di illecito commesso da colui il quale (c.d. insider secondario), anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni riservate (c.d. tippee trading).

### Manipolazione del mercato (Art.185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

La condotta punibile consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione. Ciò può avvenire secondo due modalità: diffondendo notizie false (c.d. manipolazione informativa), ovvero ponendo in essere operazioni simulate o altri artifici (c.d. manipolazione operativa).

E' ammesso il dolo eventuale che prevede la responsabilità per chiunque divulghi una notizia pur essendosi rappresentato la possibilità che essa sia falsa senza svolgere i possibili approfondimenti e rappresentandosi quindi un risultato potenzialmente ingiusto, che viene accettato.

La fattispecie ipotizza un reato comune (può essere commesso da "chiunque") la cui realizzazione della condotta acquista rilievo penale indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che le pone in essere.

La condanna prevede l'applicazione delle medesime pene accessorie previste per l'art. 184.

L'art. 187-ter sanziona, con la pena pecuniaria da € 20.000 a € 5.000.000, chi diffonde informazioni o voci che "siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", mentre l'omonimo illecito penale ex art. 185 TUF richiede che le notizie debbano essere "concretamente idonee" ad alterare i prezzi per integrare il reato.

Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale (è punibile la sola colpa).

Sebbene la definizione prevista per l'illecito amministrativo risulti più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale sono, comunque, fatte salve specifiche ipotesi di non punibilità che escludono la perseguibilità di colui il quale dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (art. 187-ter, co. 4).

## 2. Aree a rischio

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di abuso di mercato ex art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 sono ritenute le seguenti:

1. trattamento informazioni societarie e informazioni privilegiate.
2. gestione delle comunicazioni su operazioni finanziarie rilevanti (fusione, scissione, acquisizione di partecipazioni rilevanti, etc.);
3. informative periodiche ai mercati finanziari (road show);
4. informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite dall'organo amministrativo di ITEM OXYGEN s.r.l. anche su indicazione dell'OdV, fermo restando l'autonomo potere/dovere di segnalazione da parte dell'OdV stesso.

## 3. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

### Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da ITEM OXYGEN s.r.l. alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono tenuti.

È fatto divieto di:

- ottenere, in deroga alla normativa applicabile, nonché utilizzare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari per negoziare strumenti finanziari, per conto della società o in nome e per conto proprio o di terzi;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;

### Principi di attuazione dei processi decisionali

Al fine di garantire l'attuazione dei principi, delle regole e dei divieti innanzi descritti, le procedure aziendali devono prevedere:

- criteri per la gestione e la comunicazione di informazioni privilegiate.

## PARTE SPECIALE VI

# REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### 1. Introduzione

La legge n.123/2007 ha introdotto nel settore del lavoro la responsabilità amministrativa da reato delle Società (art. 25-septies D. Lgs. 231/2001), con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive, graduate in relazione alla gravità dell'evento dannoso (omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime). L'originaria disciplina dell'art.9 della legge n.123/2007 è stata novellata, soprattutto per il profilo sanzionatorio, dall'art.300 del D.Lgs. n.81/2008.

Le norme antinfortunistiche dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamate dagli artt. 589 e 590 c.p., trovano regolamentazione nel D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza).

L'art.30 del citato decreto-legislativo prevede che il Modello di organizzazione, gestione e controllo per avere efficacia esimente deve essere efficacemente attuato. In tal senso deve prevedere la predisposizione di un organigramma 231 di ripartizione funzionale a fini di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello, con obbligo di riesame in caso di accertamento di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'ente, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La responsabilità della società per la morte o per le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta solo in presenza di un interesse o vantaggio dell'ente, da ravvisarsi, ad esempio, nel minor costo sostenuto nell'adozione di presidi antinfortunistici, ovvero nella maggiore produttività del lavoro, agevolata dall'inosservanza della normativa antinfortunistica.

### 2.Fattispecie di reato

*Omicidio colposo (Art.589 c.p.); Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)*

In presenza di fattispecie di reato riconducibili all'art. 589 c.p., l'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 prevede due ipotesi di responsabilità dell'ente.

La prima riguarda le ipotesi di omicidio colposo a danno di uno o più lavoratori, che derivano dalla omessa valutazione dei rischi, ovvero dalla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, nonché dal non aver aggiornato, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, le misure di prevenzione ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

La seconda ipotesi di responsabilità diretta dell'impresa riguarda i casi di omicidio colposo commesso " con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" diverse da quelle innanzi indicate.

La fattispecie di reato di lesioni personali colpose (art. 590-c.p.), sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi dalla violazione del preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo per il lavoratore (art. 2087 c.c.).

Ai sensi dell'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001, rilevano le ipotesi di lesioni gravi e gravissime commesse in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisico-psichica dei lavoratori.

### **3. Aree a rischio.**

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati ex art. 25-septies d.lgs. 231/2001, sono ritenute le seguenti:

- redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché verifica, presso i luoghi di lavoro, del rispetto del DVR e dei piani di sicurezza;
- formazione a tutti i dipendenti aziendali, nonché diffusione al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), al Responsabile Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al medico competente degli obblighi normativi in materia antinfortunistica;
- applicazione effettiva delle disposizioni ex D. Lgs. 81/2008 mediante coordinamento tra datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente.

### **4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.**

#### Principi generali di comportamento.

Come anticipato, il D.Lgs. 81/08 nel porre gli obblighi antinfortunistici, individua quali destinatari il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti (art.4); i lavoratori, (art.5); i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori (art.6); il medico competente (art. 17): ferma restando l'individuazione dei destinatari del Modello, tutti costoro sono pertanto direttamente coinvolti nell'attuazione delle disposizioni che seguono.

I destinatari devono conoscere e rispettare quanto stabilito dal Codice Etico, dal testo unico sulla sicurezza

D.Lgs. 81/2008, dal Documento Valutazione Rischi aziendale, dalle disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei lavoratori e di primo soccorso, dalle disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro e, in genere, delle procedure aziendali in tema di sicurezza.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere in ITEM OXYGEN, con colleghi o sottoposti, atteggiamenti vessatori, discriminatori, offensivi, idonei a rendere ostile l'ambiente di lavoro;
- adottare provvedimenti di demansionamento dettati da fini ritorsivi o nell'ambito dei comportamenti di cui al punto che precede.

Al fine di non incorrere nei suddetti divieti:

- tutti i soggetti indicati dalla normativa sono tenuti ad adoperarsi, affinché siano rispettate le misure generali di tutela indicate dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- tutto il personale deve conoscere e rispettare la normativa concernente la sicurezza e l'igiene sul lavoro e le cautele previste da leggi e regolamenti per lo svolgimento di mansioni particolari;
- in relazione ai casi di emergenza, al fine dell'immediata individuazione della struttura e delle conseguenti responsabilità in merito alla gestione degli eventi, tutto il personale è tenuto a conoscere i Piani di emergenza e di esodo;
- quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, devono essere impiegati i dispositivi di protezione individuale.

#### Principi di attuazione dei processi decisionali.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione dei principi generali di comportamento, i Responsabili di funzione, ed in particolare l'Amministratore Unico quale Datore di Lavoro, devono ottemperare alle seguenti prescrizioni.

#### **Doveri del Datore di Lavoro.**

I singoli "Datori di Lavoro" (DIR per gli uffici e i titolari delle funzioni di "datore di lavoro" per le singole unità produttive e cantieri) devono:

1. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda e/o alla singola Unità Produttiva, nonché gli addetti al medesimo Servizio di Prevenzione e Protezione; Prima del conferimento dell'incarico, occorre verificare il possesso dei requisiti del RSPP previsti ex lege, nonché accertare che questi abbia frequentato le attività di aggiornamento previste dalla normativa vigente;

2. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro; elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
  - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Nominare, con atto scritto, il medico competente per l'effettuazione delle attività previste ex D.Lgs. 81/2008, previa verifica e accertamento del possesso dei requisiti professionali prescritti ex lege, nonché verifica della frequenza alle attività di aggiornamento.
4. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
5. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
6. tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
7. adeguare il lavoro all'uomo, per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
8. fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente, ove presente;
9. adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
10. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
11. inviare i lavoratori alla visita medica, nei casi di sorveglianza sanitaria, e comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
12. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;



13. comunicare all'INAIL e al sistema nazionale per la prevenzione i dati e le informazioni relative agli infortuni;
  14. nelle unità produttive con oltre 15 lavoratori convocare la riunione periodica;
  15. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
  16. richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
  17. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  18. informare i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le disposizioni di sicurezza adottate o da adottare;
  19. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  20. permettere ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  21. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
  22. consultare il RLS nelle ipotesi di: valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro, all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
  23. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
24. custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne



consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

Le attività indicate nei primi due punti sono obblighi del datore di lavoro non delegabili, mentre le restanti attività sono delegabili.

Il datore di lavoro deve comunicare all'ODV gli incidenti che si verificano sul luogo di lavoro, secondo le modalità che saranno specificatamente concordate tra ODV e datore di lavoro.

### **Obblighi dei preposti**

I preposti devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia la deficienza dei mezzi e delle apparecchiature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

### **Doveri dei lavoratori**

I lavoratori devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

Inoltre, la società deve adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui al d.lgs. n.81/2008, in particolare:

#### **Informazione**

- La Società deve fornire adeguata informazione ai lavoratori (compresi nuovi assunti, lavoratori interinali, stagisti) sia sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale, sia sui rischi specifici dell'attività svolta, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro e l'emergenza e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i lavoratori (compresi nuovi assunti, lavoratori interinali, stagisti) devono ricevere informazione sui nominativi del RSPP, del medico competente e degli addetti ai compiti specifici previsti all'art. 45 (primo soccorso) e art. 46 (prevenzione incendi) ex D.Lgs 81/2008;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori;
- il RSPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione e gestione dell'emergenza.

#### **Formazione**

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro;

- il RSPP e/o il medico competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

## 5. Flussi informativi fra ente e O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi della collaborazioni delle altre funzioni aziendali, effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione di norme antinfortunistiche, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere.

## PARTE SPECIALE VII

# REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

### 1. Introduzione

L'art. 25-octies D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 63, co.3 del D.Lgs. 231/2007 concernente la "prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo". Il D.Lgs. 231/2007 è stato modificato da ultimo dal d.lgs. 125/2019.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con l'abrogazione del comma 5 e 6 dell'art. 10, legge n. 146/2006, rilevano ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo in ambito nazionale e non transnazionalmente.

L'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186 (in vigore dal 01/01/2015) ha modificato l'art. 25-octies d.lgs. 231/2001, introducendo il reato di "Autoriciclaggio" ex art. 648-ter.1 c.p.

### 2. Fattispecie di reato

*Ricettazione (Art. 648 c.p.); Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1).*

Va preliminarmente rilevato che ITEM OXYGEN s.r.l., con riferimento all'attività svolta, non può considerarsi fra i destinatari della normativa antiriciclaggio introdotta dal D.Lgs. n.231 del 21 novembre 2007 in quanto non compreso fra i soggetti di cui agli art.11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legislativo.

Ma, dall'esame del decreto si osserva, però, che accanto alla configurazione dei nuovi illeciti penali ed amministrativi in funzione preventiva dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è stata prevista un'ulteriore disposizione innovativa all'art.63, sotto la rubrica «*modifiche a sistemi normativi vigenti*».

Si tratta della previsione di responsabilità amministrativa della società, in linea a quanto sancisce il D.Lgs. n.231/2001, a causa della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti e puniti, rispettivamente, dagli artt.648, 648 bis, 648 ter e 648-ter.1 del codice penale.

Inoltre, il decreto al comma 3 del medesimo articolo prevede l'inserimento dell'art. 25- octies nel corpo del

D.Lgs. n.231/2001, con la previsione, in relazione alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (o quella più grave da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni).

Aspetto, ancora più incisivo il decreto prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di condanna della società, la irrogazione delle sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, del D.Lgs. n.231/2001.

Le quattro fattispecie di reato tipizzate nell'art. 25-octies si distinguono per il fatto che la prima di esse (648 c.p.) richiede, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre le altre tre fattispecie ( 648-bis, 648-ter, 648-ter.1) richiedono la finalità specifica di occultare l'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all'art. 648-ter, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

### ***Ricettazione (Art. 648 c.p.).***

Con riferimento al reato di "ricettazione", la condotta incriminata è quella di «acquistare», «ricevere», «occultare» denaro o cose provenienti da delitto, ovvero «intromettersi» nel farli acquistare, ricevere od occultare. La formula normativa configura, quindi, due tipi di delitti: la ricettazione vera e propria e la cosiddetta intermediazione nella ricettazione.

Tale fattispecie di reato è configurabile nelle attività di approvvigionamento dei beni necessari al ciclo produttivo o alla gestione della società (es. acquisto macchinari, materie prime, materiali, oggetto di precedenti condotte criminose, ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

### ***Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.).***

Con riferimento al reato di "riciclaggio" (art. 648 bis c.p.), la condotta incriminata si articola in due forme: «sostituire» o «trasferire» denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; ovvero «compiere altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita».

Con riferimento alla prima forma, «sostituire» vuol dire rimpiazzare denaro o valori «sporchi» con denaro o valori «puliti». Con il termine «trasferire» la norma intende colpire quelle forme di ripulitura dei capitali illeciti che si servono di strumenti negoziali o più in generale di forme giuridiche.

La seconda forma di condotta punibile consiste nel «compiere altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa» dell'oggetto materiale del reato. Si tratta di una condotta dallo spettro molto ampio, capace di ricomprendere qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o, comunque, intralciare l'accertamento della origine illecita dei proventi ricavati dalle attività delittuose.

### ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.).***

La fattispecie ex art. 648-ter c.p. punisce la condotta di impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Si tratta, dunque, di una norma destinata a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioè l'anello terminale sfociante nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita. Si vuole in tal modo impedire che l'ordine economico possa subire gravi turbamenti, anche sotto forma di violazione del principio della libera concorrenza, posto che la disponibilità di ingenti risorse a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali di raggiungere più facilmente posizioni monopolistiche.

### ***Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1).***

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Commette reato di autoriciclaggio chi ricicla in prima persona, cioè impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La società, pertanto, potrà essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 25-octies d.lgs. 231/2001, nel caso di reimpiego all'interno di un'attività imprenditoriale dei proventi dei reati commessi dall'azienda nell'interesse o a vantaggio della stessa. Le figure coinvolte sono Amministratori, organi sociali, dirigenti e dipendenti.

### **3. Aree a rischio**

Le attività sensibili ritenute a rischio ex art. 25-octies, sono le seguenti:

- selezione fornitori;
- contratti di acquisto e vendita;
- transazioni finanziarie;
- investimenti.

### **4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.**

#### Principi generali di comportamento.

È fatto espresso divieto di:

- acquistare beni di provenienza delittuosa;
- ricevere beni di provenienza delittuosa;
- occultare beni di provenienza delittuosa;
- intromettersi nell'acquisto, ricezione o occultamento di beni di provenienza delittuosa;
- sostituire o trasferire beni di provenienza delittuosa;
- ostacolare l'identificazione di beni di provenienza delittuosa;
- impiegare nell'attività di ITEM OXYGEN s.r.l. beni di provenienza delittuosa.

### Principi di attuazione dei processi decisionali.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies, ciascuna responsabile di funzione interessata deve:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/partner commerciali e finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti;
- verificare la piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- verificare i flussi finanziari aziendali con riferimento a pagamento verso terzi e anche a pagamenti infragruppo;
- verificare la tesoreria ed in particolare il rispetto delle soglie dei pagamenti per contanti;
- garantire la tracciabilità di tutti i flussi finanziari. I controlli sui flussi finanziari in entrata devono tener conto anche della sede legale della società controparte (ad es: paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale al fine di evitare il rischio di riciclaggio.
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.



## PARTE SPECIALE VIII

# DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### 1. Introduzione

La responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati in materia di proprietà intellettuale in virtù della L. 99/2009 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al D.Lgs. 231/01*), che ha introdotto l'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001.

Trattasi di fattispecie che comportano tutte l'utilizzo, la duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno in violazione del diritto d'autore.

### 2. Fattispecie di reato

*Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa. ( Art. 171 Legge n. 633/1941); Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore (Art. 171bis Legge n. 633/1941); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione di opere dell'ingegno (Art. 171ter Legge n. 633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (Art. 171septies Legge n. 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (Art. 171octies Legge n. 633/1941); Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 174quinquies Legge 633/1941).*

### 3. Aree a rischio.

I reati di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 sono da ritenersi solo astrattamente configurabili in relazione all'attività di gestione di software informatici e delle relative licenze.

### 4. Principi generali di comportamento

Le procedure aziendali devono prevedere:

- controlli dei software aziendali e delle relative licenze;
- l'adozione di requisiti minimi di sicurezza relativi all'acquisizione, sviluppo e manutenzione di programmi informatici, apparecchiature, applicazioni e licenze software.

## PARTE SPECIALE IX

# INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

### 1. Fattispecie di reato

La condotta prevista dall'art. 377-bis c.p., cui rinvia l'art. 25-decies d.lgs.231/2001, deve essere volta a indurre "a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale"

Tale fattispecie di reato potrebbe essere posta in essere non solo ogniqualvolta la Società si trovasse implicata direttamente in un procedimento penale ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ma altresì quando la stessa si ritrovasse a essere portatrice (direttamente o indirettamente) di un interesse in relazione all'esito di un procedimento penale.

### 2. Aree a rischio

In via del tutto ipotetica e potenziale il reato in oggetto potrebbe essere commesso da qualsiasi dipendente o amministratore e non risulta ascrivibile ad una specifica attività d'impresa.

Dalla "individuazione delle attività a rischio nel cui ambito possono essere commessi reati", svolta ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto, non è emersa l'esistenza di processi concretamente esposti al rischio di commissione di questi reati.

Tuttavia, ITEM OXYGEN s.r.l. ritiene opportuno segnalare e raccomandare l'adozione di principi comportamentali volti a scongiurare anche la seppur remota commissione di questi delitti all'interno dell'ente.

### 3. Principi generali di comportamento

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

E' fatto inoltre divieto di:

- ◆ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-decies del Decreto;
- ◆ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto divieto di:

- compiere atti intimidatori, ovvero usare minaccia o violenza, ovvero offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

## PARTE SPECIALE X

### REATI AMBIENTALI

#### 1. Introduzione

Il decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, ha recepito nell'ordinamento italiano le direttive Europee n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e n. 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi, introducendo nel codice penale due nuove fattispecie di reato (art. 727 bis e 733 bis c.p.) ed inserendo nel D.lgs 231/01 *l'art. 25-undecies* che ha esteso la responsabilità degli enti ai Reati ambientali.

La legge 20 maggio 2015 n. 68 ha implementato l'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, inserendo una serie di fattispecie delittuose poste a tutela del bene ambientale, disciplinate nel libro II, titolo VI-bis del codice penale, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente".

#### 2. Fattispecie di reato (artt.25-undecies D.lgs. 231/2001)

*Reato di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p. ); Reato di Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); Delitti associativi aggravati ( art. 452 octies c.p.); traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).*

Reati ex D.Lgs. 152/2006: *scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5 primo periodo) ; - scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13); scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata ri guardante talune sostanze pericolose (art. 137, co. 2); scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo); - scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11); l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (Art. 192 D. Lgs. 152/2006); gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256); gestione abusiva di rifiuti pericolosi(art. 256); omessa bonifica di sito contaminato da sostanze non pericolose e pericolose (art. 257); trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario (art. 258), spedizione illecita di rifiuti (Art. 259); valutazione delle prescrizioni in materia di SISTRI – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis); Superamento dei valori limite di emissione (art. 279 co.5).*

#### **Reato di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p. )**

L'art. 452-bis punisce la condotta di chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili" dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" o "di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

### **Reato di Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.)**

La fattispecie di reato riguarda un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

L' art. 452-quinquies prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452bis e 452quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

### **Delitti associativi aggravati ( art. 452 octies c.p.)**

Con l'art. 452-octies c.p. sono state introdotte "circostanze aggravanti" in relazione al fenomeno delle c.d. ecomafie: si applica un aumento (fino a un terzo) della pena prevista per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando l'associazione è diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei nuovi delitti ambientali.

### **Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)**

Il delitto è commesso da chiunque abusivamente "cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente".

### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

La fattispecie in esame offre tutela penale alle specie vegetali protette indicate nelle direttive richiamate dall'art. 733-bis, co. 2. La disposizione colma un vuoto di tutela, dato che le uniche fattispecie aventi ad oggetto specie

vegetali selvatiche protette presenti nel nostro ordinamento penale incriminavano le diverse condotte di importazione, commercio ecc, senza le prescritte autorizzazioni e documentazioni (l. 150/1992).

### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)**

La fattispecie include sia le condotte di distruzione dell'habitat che di deterioramento. Trattasi di un reato di danno avente un oggetto materiale di tutela particolarmente delicato: l'habitat all'interno di un sito protetto, inteso come qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale ex art. 4, paragrafi 1,2 della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione ex art. 4, par.4, direttiva 92/43/CE.

### ***L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (Art. 192 D. Lgs. 152/2006).***

La responsabilità ex art. 192 non nasce da un reato, bensì la norma prevede un *facere* che sembra avere più i connotati di un'obbligazione civilistica che quella di una sanzione.

### **3. Aree a rischio**

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati ex art. 25-undecies d.lgs. 231/2001, sono ritenute le seguenti:

- gestione e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- gestione e smaltimento dei gas contenuti negli impianti antincendio e di condizionamento dell'aria;
- gestione delle acque di scarico;
- gestione dei rifiuti industriali.

### **4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.**

#### Principi generali di comportamento

Gli organi sociali e ciascun responsabile di funzione interessata, deve tenere un comportamento conforme alle normative ambientali riguardanti il settore dei rifiuti ordinari, pericolosi e speciali, nonché dell'inquinamento idrico, atmosferico, delle emissioni, dei liquami e dei residui di produzione e di tutela delle specie vegetali protette.

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

E' fatto inoltre divieto di:

- ◆ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del Decreto;
- ◆ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino

tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

### Principi di attuazione dei processi decisionali.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies, è fatto obbligo di:

- procedere alla verifica periodica interna della conformità alla normativa cogente in materia ambientale riguardanti sia il settore dei rifiuti, nonché dell'inquinamento idrico, atmosferico, dei rifiuti ordinari, pericolosi e speciali, nonché tutte le normative inerenti la emissioni in atmosfera, il trattamento dei liquami e dei residui di produzione;
- selezionare i fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti attraverso specifiche indagini ex ante, rivolte ad esempio alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni, con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata.
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del decreto da parte dei propri collaboratori e/o Partner e/o Collaboratori Esterni, intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.

È fatto espresso divieto di:

- 1) Porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, delle fonti emissive e degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- 2) Violare la normativa prevista in tema di "raccolta e smaltimento dei rifiuti", prevista dal D.Lgs. 152/2006 (in particolare, violare le prescrizioni ex art. 192);
- 3) falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi i dati e le informazioni relative alle emissioni in atmosfera da comunicare alle Autorità di controllo;
- 4) violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- 5) disfarsi di sostanze di scarto o rifiuti generati da qualsivoglia attività aziendale disperdendoli nell'ambiente;
- 6) abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nel suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee;
- 7) cedere rifiuti a qualunque titolo a soggetti non espressamente autorizzati al trasporto e/o al recupero o smaltimento degli stessi;
- 8) stoccare scarti derivanti dalla lavorazione e destinati ad essere smaltiti come rifiuti al di fuori delle aree preposte allo stoccaggio dei rifiuti;



- 9) falsificare, alterare e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 10) violare l'obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, la messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) scaricare acque in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze;
- b) scaricare acque in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose;
- c) scaricare acque in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose;
- d) scaricare acque sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee;
- e) permettere una gestione abusiva di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;
- f) realizzare e gestire discarica abusiva di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;
- g) miscelare varie tipologie di rifiuti;
- h) omettere la bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- i) trasportare rifiuti pericolosi senza formulario e omettere annotazione nel formulario dei dati relativi;
- j) spedire illecitamente rifiuti;
- k) gestire e/o comunque partecipare e/o comunque favorire attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- l) superare i valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore;
- m) impiegare sostanze lesive dell'ozono.

Al fine di prevenire eventuali fenomeni di contaminazione e deterioramento del suolo e del sottosuolo, occorre:

- n) che la movimentazione e la manipolazione delle sostanze pericolose avvenga esclusivamente in aree pavimentate o preventivamente protette ed, ove possibile, che i bacini di contenimento, così come tutte le strutture interrato che contengono fluidi pericolosi vengano sottoposti a verifiche periodiche di tenuta;
- o) che ogni sito di stoccaggio e movimentazione di sostanze liquide pericolose sia dotato di presidi attrezzati con materiale assorbente per la gestione di eventuali sversamenti;
- p) che ogni sito di stoccaggio e movimentazione abbia adottato delle procedure di emergenza con la previsione delle misure da adottare per contenere immediatamente la contaminazione delle aree a seguito di un fenomeno inquinante all'interno di bacini di contenimento.

## 5. Flussi informativi fra ente e O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di compimento dei reati ambientali diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili. Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Delegato e/o il Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

## PARTE SPECIALE XI

### REATI TRIBUTARI

#### 1. Introduzione

La L. 19 dicembre 2019 n.157 ha introdotto l'art. 25 quinquiesdecies nel [D.Lgs. 231/2001](#) inserendo nel novero dei reati presupposto anche alcuni dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.

L'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa, in particolare:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000 è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000 è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo, sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Il D.Lgs. 75/2020 (in vigore dal giorno 30 luglio 2020) ha esteso nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente.

- Con il D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti per la commissione di reati tributari si vengono a inserire proprio all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:
  - dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);

- omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Le nuove fattispecie di reato tributario potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Secondo espressa previsione normativa, inoltre, anche ai nuovi reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020 potranno essere applicate la circostanza aggravante di cui al comma 2 e le sanzioni interdittive richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies.

## **2. Fattispecie di reato (artt.25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)**

Di seguito si riportano, nello specifico, alcune delle nuove fattispecie di reato introdotte nel d.lgs. 231/2001.

### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

1. Fuori dai casi innanzi previsti, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare

complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

### **Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

### 3. Aree a rischio

Le principali aree dell'Ente a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01, sono di seguito identificate e valutate.

- gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi
- gestione delle attività di vendita e prestazione di servizi
- gestione delle operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie)
- tenuta delle scritture contabili
- emissione e ricevimento di documentazione afferente la contabilità
- predisposizione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria
- pagamento di imposte

### 4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.

ITEM OXYGEN s.r.l. deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

1. Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

2. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

3. I Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati, non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.

4. I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:

(i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;

(ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

(iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

5. I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
6. I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi.
7. I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
8. I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
9. I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.
10. I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.
11. La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui sopra.

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;



d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;

e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;

f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

In riferimento alla prevenzione dei Reati Tributari, devono essere adottati nelle aree di rischio individuate i seguenti ulteriori presidi di controllo:

- esistenza di un'anagrafica fornitori;
- svolgimento di verifiche sull'operatività dei fornitori, verifiche sui prezzi di acquisto, verifiche delle prestazioni ricevute, congruità delle fatture;
- esistenza di un'anagrafica clienti, verifica delle prestazioni effettuate;
- verifica delle operazioni societarie e rispondenza con la realtà, verifica dei soggetti coinvolti, verifica della documentazione a supporto delle operazioni
- modalità e tenuta delle scritture contabili, individuazione delle funzioni aziendali incaricate della tenuta e verifica delle stesse, verifiche periodiche sulla corretta tenuta delle scritture contabili;
- esternalizzazione delle attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni.

## 5. Flussi informativi fra ente e O.d.V.

L'O.d.V. effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui alla presente Parte Speciale "XI", diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.